

Cooperare per crescere

*Guida alla costituzione di nuove
imprese cooperative*

EDIZIONE 2007

La costituzione di Nuove Cooperative

Supervisione e coordinamento tecnico-scientifico:
Luciano D'Ulizia

A cura di:
Tiziana Pentassuglia, Elisa Sfasciotti

Hanno collaborato:
Ammendola Gaspare, Maria Pia Di Zitti, Paola Fubini, Irene Mastrantonio, Francesca Maria Russo

INDICE

PRESENTAZIONE	4
INTRODUZIONE	5
PARTE 1- I FONDAMENTI PER LA CREAZIONE, L'AVVIO E LA GESTIONE DI UN'IMPRESA COOPERATIVA	6
1. L'IMPRESA COOPERATIVA: UNA SCELTA IMPRENDITORIALE	7
1.1 Cos'è una cooperativa	7
1.2 Tipologie di cooperative	9
1.3 Perché fare impresa cooperativa	11
2. DALL'IDEA IMPRENDITORIALE AL BUSINESS PLAN	12
2.1 Il business plan: cos'è	12
2.2 L'articolazione del business plan	12
3. FINANZIAMENTI ED AGEVOLAZIONI PER LE COOPERATIVE	14
3.1 Agevolazioni per le società cooperative	14
3.2 PROMOCOOP: contributi per la costituzione di nuove cooperative	16
3.3 Opportunità nazionali di finanziamento per le società cooperative	16
3.4 Credito alle Cooperative	21
4. LA COSTITUZIONE E GESTIONE DI UNA COOPERATIVA	25
4.1 Procedure ed adempimenti	25
4.2 Organi Sociali	29
4.3 I soci di cooperativa	35
4.4 Il socio lavoratore	38
4.5 Cenni sull'attività di vigilanza	41
4.6 Albo delle società cooperative	45
4.7 Fiscalità in pillole	46
4.8 Bilancio Sociale	47
4.9 Società Cooperativa Europea – SCE	48
APPENDICE 1 NORMATIVA IN MATERIA DI COOPERAZIONE	51
PARTE 2- L'UNIVERSO UNCI	55
5. PRESENTAZIONE UNCI	556
5.1 La rappresentatività UNCI	56
5.2 Le buone prassi UNCI	58
5.3 L'Universo e i servizi UNCI	61
5.4 La contrattazione UNCI	68
APPENDICE 2 INDIRIZZARIO UNCI	70
NOTE BIBLIOGRAFICHE	74

PRESENTAZIONE

Cooperare per crescere - Guida alla costituzione di nuove imprese cooperative implementa la collana di pubblicazioni di carattere informativo/promozionale prodotta dall'UNCI nel corso dell'ormai ultratrentennale esperienza nell'ambito del più ampio quadro di azione diretto alla promozione cooperativa.

L'osservazione costante della realtà sociale, economica, occupazionale, produttiva e culturale del Paese - condotta dall'UNCI sia ai livelli locali che in ambito nazionale e comunitario - come pure l'analisi e la conseguente azione politica per la rappresentanza e la tutela degli interessi del movimento cooperativo - che costituisce impegno prioritario ed irrinunciabile dell'Associazione - hanno stimolato una serie di riflessioni e fornito spunti per arricchire, con un ulteriore strumento agile e di facile lettura, il “ *pacchetto*” delle opportunità di informazione, promozione e diffusione del modello cooperativo UNCI.

L'opuscolo - per chi intende condividere l'esperienza dell’***intraprendere cooperando*** - stimola e favorisce l'espressione delle potenzialità e delle vocazionalità del capitale umano e delle risorse del territorio, accompagnando nella scelta imprenditoriale in cooperativa e nell'acquisizione delle conoscenze di base necessarie alla costituzione, avvio e gestione di una impresa cooperativa.

Lungi dal ritenersi esaustivo di una materia complessa ed in costante evoluzione quale è quella dell'economia cooperativa, ha la funzione aggiuntiva di fornire al lettore spunti di carattere generale sul ruolo, sulle potenzialità intrinseche e sulla dimensione valoriale ed economica del Movimento Cooperativo anche attraverso l'esperienza esemplificativa di alcune realtà UNCI annoverabili come “ *buone prassi cooperative*”.

In altri termini, si vuole offrire al lettore una traccia per un approccio immediato e pragmatico al complesso e vivace mondo della cooperazione e alle opportunità di crescita personale e professionale - oltre che di sviluppo etico, sociale, culturale, economico ed occupazionale - perseguibili con l'adozione della cultura e del metodo cooperativi.

L'auspicio è quindi quello di una buona, stimolante e proficua lettura.

*Il Presidente UNCI
On. Luciano D'Ulizia*

INTRODUZIONE

Il sistema cooperativo italiano annovera nel 2006 **oltre 70mila** aziende attive. Esso rappresenta l'**1,4% del tessuto imprenditoriale nazionale**, composto da circa **5 milioni** di società iscritte nel Registro delle Imprese.

In particolare, i settori economici all'interno dei quali si concentra maggiormente la presenza di cooperative sono le costruzioni e le cooperative abitative (21%), i servizi professionali alle imprese (18,8%), i servizi alla persona (17%), il settore agricolo (12,5%) ed il settore dei trasporti e comunicazioni (10%).

Da un'analisi più approfondita della distribuzione regionale delle imprese cooperative, emerge **una forte presenza della cooperazione nel Sud Italia** con una percentuale del 47,2% sul totale.

Sono la Campania e la Sicilia ad avere il maggior numero di imprese cooperative rappresentando circa il 27% di quelle presenti in Italia¹.

A fronte di quanto sopra, come sostiene da anni l'UNCI e come sottolinea anche il II Rapporto Unioncamere-Istituto Tagliacarne², la **cooperazione agisce in funzione anticiclica**, essendo maggiormente presente in aree geografiche e in settori caratterizzati da un'economia imprenditoriale in fase di stagnazione, contribuendo, in tal modo, alla crescita dei livelli occupazionali e allo sviluppo del Paese.

Ciò assume ancora più importanza se si considera che *il Movimento Cooperativo mantiene ancora alti livelli di capacità intrinseche e potenzialità inesprese* sia dal punto di vista della funzione sociale che di quella economico-produttiva nell'ambito del più ampio processo di sviluppo.

L'economia cooperativa si è dimostrata incisiva in particolare nelle prospettive di sviluppo occupazionale e di autopromozione femminile e giovanile soprattutto attraverso l'erogazione di servizi alla persona, alla famiglia, alla comunità e al territorio, contribuendo alla costruzione di condizioni di sicurezza per i cittadini e di legalità diffusa. In ciò è stata in grado di realizzare politiche di inclusione e di coesione sociale nei programmi di valorizzazione delle risorse e dei territori, soprattutto in ambiti e in aree con difficoltà o in ritardo di sviluppo.

Il modello cooperativo vuole, pertanto, essere concepito ed adottato in una logica anche di riscoperta e di riaffermazione costante dei valori e delle peculiarità di base che lo caratterizzano e lo differenziano dalle altre componenti del sistema economico-produttivo del nostro paese ed in particolare dal sistema capitalistico.

¹ Fonte: Dati Registro Imprese, 2006

² Nel II Rapporto Unioncamere – Istituto Tagliacarne, sulle Imprese Cooperative, recependo, infatti, uno dei principi cardine da sempre propugnati dall'UNCI, si legge "(...) *si parla di funzione anticiclica della cooperazione poiché essa interviene laddove vi sia assenza di lavoro e di una vera economia imprenditoriale: quando il sistema economico è fermo o in fase di stagnazione, c'è il sistema cooperativo che lo sostituisce nei potenziali economici inespressi e che fornisce al Pil il contributo determinante per il suo sviluppo*".



PARTE 1

**Strumenti per la creazione,
l'avvio e la gestione di un'impresa
cooperativa**

1. L'IMPRESA COOPERATIVA: UNA SCELTA IMPRENDITORIALE

1.1 Cos'è una cooperativa

Una cooperativa è un'associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di un'impresa a proprietà comune, controllata democraticamente.

Le cooperative si fondano sui valori dell'autosufficienza, dell'auto-responsabilità, della democrazia, dell'eguaglianza, dell'equità e della solidarietà. Fedeli allo spirito dei padri fondatori, i soci delle cooperative aderiscono ai valori etici dell'onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell'altruismo.

I principi cooperativi, così come definiti nella *Dichiarazione di identità cooperativa approvata al Congresso di Manchester* del 1995, sono linee guida mediante le quali le cooperative mettono in pratica i propri *valori*:

1° Principio Adesione libera e volontaria. L'adesione ad una cooperativa deve essere volontaria e non deve essere oggetto di restrizioni artificiali, né di discriminazioni sociali, politiche, razziali o religiose.

2° Principio Controllo democratico da parte dei Soci. Le cooperative sono organizzazioni democratiche. Gli affari devono essere amministrati da persone scelte dai soci, i quali hanno uguale diritto di voto (una testa, un voto).

3° Principio Partecipazione economica dei Soci. L'eventuale interesse sul capitale sociale deve essere limitato; gli avanzi di gestione appartengono ai soci e devono essere ripartiti in modo che nessuno sia favorito, secondo le seguenti finalità:

- sviluppo degli affari sociali,
- istituzione di servizi comuni,
- distribuzione ai soci in misura proporzionale alle operazioni con la società.

4° Principio Autonomia e indipendenza. Le cooperative sono organizzazioni autonome, basate sull'auto aiuto e gestite dai loro membri. Se esse stipulano accordi con altre organizzazioni, compresi i governi, o raccolgono capitale dalle fonti esterne, fanno ciò a condizioni che assicurino comunque il controllo democratico da parte dei loro soci e mantengano inalterata la loro autonomia cooperativa.

5° Principio Educazione, formazione e informazione. Le cooperative devono fornire ai loro soci, dirigenti, amministratori e dipendenti l'educazione e la formazione necessarie per poter contribuire efficacemente allo sviluppo delle cooperative stesse. Devono inoltre curare la diffusione presso l'opinione pubblica dei principi, dei metodi e dei benefici della cooperazione.

6° Principio Cooperazione tra cooperative. Ogni cooperativa, al fine di soddisfare più efficacemente i propri soci e di rinforzare l'intero Movimento Cooperativo, deve operare attivamente ed in modo coordinato assieme alle altre cooperative su scala locale, nazionale ed internazionale.

7° Principio Impegno verso la collettività. Le cooperative lavorano per lo sviluppo sostenibile della collettività di cui sono espressione ed alla quale appartengono attraverso politiche approvate dai loro soci.

Mutualità

Le cooperative vengono definite **società a capitale variabile con scopo mutualistico**³.

La mutualità si distingue in **“interna”** ed **“esterna”**:

- la mutualità “interna” consiste nel fornire beni o servizi oppure occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato;
- la mutualità “esterna” viene realizzata mediante l'estensione anche ai non soci del vantaggio mutualistico, per contribuire allo sviluppo e al miglioramento del sistema cooperativo e della società nella quale le imprese operano.

La riforma del diritto societario ha distinto le cooperative in:

- **cooperative a mutualità prevalente;**
- **cooperative diverse.**

A decorrere dal 1 gennaio 2004, soltanto le cooperative a mutualità prevalente potranno beneficiare delle agevolazioni di natura fiscale.

Scheda tecnica: requisiti e criteri della prevalenza

Una cooperativa per essere a mutualità prevalente deve rispettare i seguenti requisiti statuari e criteri gestionali:

REQUISITI STATUTARI (art. 2514 c.c.):

- il limite di distribuire i dividendi in misura superiore al tasso dei buoni fruttiferi postali, aumentato del 2.5% rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico Promocoop S.p.a.;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari sottoscritti dai soci cooperatori in misura superiore al 2% del limite massimo previsto per i dividendi.

CRITERI GESTIONALI (art. 2513 c.c.):

- vendite verso soci maggiori del 50% dei ricavi totali;
- costo del lavoro dei soci maggiore del 50% del costo totale del lavoro;
- costo per beni o servizi conferiti dai soci maggiore del 50% del costo dei beni e servizi complessivamente acquistati dalla cooperativa.

³ Art. 2511 c.c..

1.2 Tipologie di cooperative

La cooperativa è quindi un'impresa che esercita la sua attività in forma mutualistica, ha personalità giuridica e può operare in diversi settori.

Ciò premesso, è opportuno soffermarsi sulle diverse tipologie di cooperative rispetto al contesto sociale ed economico in cui operano.

Cooperative di produzione e lavoro

Le cooperative di produzione e lavoro operano principalmente nei settori dei **trasporti**, dell'**edilizia**, delle **pulizie** e della **ristorazione**. La loro peculiarità è insita nella natura che caratterizza lo scambio mutualistico tra i soci e la cooperativa, in quanto lo stesso è basato sull'attività lavorativa che il socio presta nell'ambito della cooperativa stessa. In tal senso il socio incarna le caratteristiche sia del lavoratore che dell'imprenditore, definendosi, pertanto, socio-coimprenditore.

Cooperative di consumo

Le cooperative di consumo forniscono beni ai soci a condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato, garantendo comunque la qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Questa tipologia di cooperative si è sviluppata soprattutto nel settore dei **beni alimentari**, come ad esempio le cooperative di consumo sorte nelle zone rurali dove sono state costituite per fornire scorte agrarie agli associati e, contemporaneamente, collocare sul mercato i prodotti agricoli provenienti dalle imprese di questi ultimi. Il vantaggio mutualistico viene generato dal fatto che i soci, per il tramite della cooperativa, fanno acquisti in comune a condizioni più vantaggiose e la cooperativa vende loro, direttamente, prodotti a prezzi maggiormente competitivi senza il coinvolgimento di alcun intermediario.

Cooperative agricole

Si possono individuare 2 macrocategorie di cooperative agricole:

- **di produzione**, che si occupano della coltivazione e dell'allevamento;
- **di conferimento**, che hanno il compito di concentrare in capo a sé alcune fasi del processo di lavorazione o trasformazione dei prodotti conferiti dai soci, per consentirne il collocamento sul mercato. Pertanto, i produttori agricoli conferiscono i propri prodotti, cosicché possano subire i processi di trasformazione/conservazione necessari prima di essere messi in vendita tramite l'organizzazione collettiva, usufruendo – quindi - della gestione comune di impianti, stabilimenti e magazzini.

L'obiettivo primario di queste cooperative è quello di promuovere il perfezionamento della produzione agricola e incrementare le economie rurali attraverso la cura della qualità del prodotto, sin dalle prime operazioni di coltivazione e conduzione agraria. La cooperativa è tenuta a controllare il livello qualitativo dei prodotti.

Cooperative di credito

Le cooperative di credito hanno come oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, a favore dei soci e non soci. Possono appartenere alla categoria delle **banche popolari** oppure a quella delle **banche di credito cooperativo**, regolate dalle disposizioni di cui al D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia.

Cooperative edilizie

Le cooperative edilizie hanno lo scopo di **associare persone di varie professioni e condizioni per assicurare loro l'acquisto di un'abitazione in proprietà o in affitto**; mirano quindi a procurare un alloggio direttamente ai soci, differenziandosi in tal modo dalle cooperative di produzione e lavoro nel settore dell'edilizia, che svolgono, invece, un'attività di produzione per conto terzi.

Si possono individuare **due forme di cooperative edilizie**:

- **cooperative a proprietà indivisa**: si ha quando la cooperativa procede alla realizzazione di immobili di civile abitazione che rientrano nel patrimonio della cooperativa stessa e che verranno concessi solo in godimento ai soci assegnatari. I soci assegnatari contribuiscono al finanziamento della costruzione degli alloggi, sia attraverso il versamento della quota sociale sia attraverso l'integrazione dei fabbisogni finanziari non coperti dai mutui ottenuti dalla cooperativa, attraverso particolari forme di finanziamento la cui determinazione è demandata all'autonomia statutaria. Il socio deve inoltre versare un canone di godimento, la cui determinazione viene indicata nei regolamenti della cooperativa;
- **cooperative a proprietà individuale o divisa**: la cooperativa procede alla realizzazione di immobili di civile abitazione non destinati a entrare a far parte delle immobilizzazioni della cooperativa, ma che troveranno rilevazione in bilancio tra le rimanenze. I soci contribuiscono al finanziamento della costruzione dell'abitazione di cui diverranno, poi, assegnatari in proprietà.

Cooperative sociali

Le cooperative sociali sono a mutualità prevalente di diritto. Esse sono disciplinate dalle disposizioni della legge 381/1991, il cui art. 1 le definisce come imprese aventi lo scopo di "**perseguire l'interesse generale della comunità, alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini**".

Secondo quanto previsto dalla suddetta Legge, esistono due tipologie di Cooperative Sociali, ovvero:

- **le Cooperative Sociali di tipo A** per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

- **le Cooperative Sociali di tipo B** per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In ogni caso, la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di *cooperativa sociale* e l'atto costitutivo e lo statuto devono specificare espressamente in quali settori operano.

1.3 Perché fare impresa cooperativa

Un aspirante imprenditore opta per l'impresa cooperativa come forma societaria prioritariamente perché:

- gestire un'impresa cooperativa è **più facile e meno rischioso**, in quanto richiede pochi investimenti ed una condivisione delle responsabilità tra i soci;
- la cooperazione permette di **condividere le idee, il lavoro, i progetti, le esperienze dei suoi soci**, ancor di più delle altre forme di impresa, proprio per la sua propensione a *far sistema*;
- nella cooperazione **non esiste distinzione tra dipendente e titolare**, e la managerialità si fonde con la mutualità;
- **il modello cooperativo permette di far economia, di creare sviluppo, di promuovere opportunità di lavoro senza snaturare lo spirito solidaristico** che vi è alla base.

2. DALL'IDEA IMPRENDITORIALE AL BUSINESS PLAN

2.1 Il business plan: cos'è

Una nuova impresa nasce sempre da **un'idea**, un'intuizione.

Ma avere una buona idea non basta: dall'intuizione iniziale deve partire un processo di analisi che porta alla redazione di un piano di impresa o business plan in grado di verificare se l'idea imprenditoriale ha un mercato e se il prodotto/servizio offerto può essere appetibile per i potenziali utenti/consumatori.

Il "business plan" è il documento attraverso il quale l'imprenditore descrive/analizza in dettaglio il proprio progetto imprenditoriale, facendo emergere con chiarezza:

- le caratteristiche del prodotto/servizio,
- le tecnologie e attrezzature necessarie,
- mercato di riferimento,
- immagine da imprimere all'impresa,
- azioni di promozione da attivare,
- politiche di prezzo,
- capitali necessari per l'avvio e la gestione iniziale,
- soci da coinvolgere e risorse umane da impiegare,
- forma giuridica più adeguata,
- adempimenti burocratici da espletare.

Al termine di questo processo di analisi/ricerca, l'imprenditore sarà in grado di partire con un ragionevole grado di certezza sulla potenzialità dell'idea e sulla realizzabilità del progetto.

In tal senso il **Business plan va visto come il trampolino di lancio per l'impresa** che deve nascere perché necessario alla pianificazione dell'attività della stessa.

2.2 L'articolazione del business plan

Il business plan si articola in una successione di fasi, in cui ognuna svolge un proprio ruolo e persegue finalità specifiche:

1) DESCRIZIONE IDEA IMPRENDITORIALE

Identificazione di cosa si vuol fare attraverso l'impresa da avviare, come, con chi e a chi è destinato il prodotto/servizio.

2) VALUTAZIONE DEL GRUPPO IMPRENDITORIALE

Realizzabilità dell'idea in relazione alle capacità, competenze e conoscenze del gruppo imprenditoriale

3) DEFINIZIONE DETTAGLIATA DEL PRODOTTO/SERVIZIO

Esplicitazione delle caratteristiche tecniche del prodotto/servizio e delle tipologie di bisogni soddisfatti dallo stesso, livello di innovatività e punti di forza dello stesso.

4) IL MERCATO

Analisi dei competitors, con l'individuazione dei loro punti di forza e di debolezza, al fine di elaborare efficaci strategie competitive.

5) IL PIANO DI MARKETING

Elaborazione delle strategie di marketing (prodotto, prezzo, distribuzione e comunicazione), che permettano il raggiungimento degli obiettivi di vendita prefissati.

6) I PROCESSI AZIENDALI

Descrizione delle singole attività necessarie per la messa a punto del prodotto/servizio da offrire, la localizzazione, la strumentazione, etc.

7) L'ORGANIZZAZIONE

Individuazione delle risorse umane da coinvolgere, con la definizione dei ruoli e dei compiti dei singoli soci all'interno della cooperativa.

8) ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI

Elaborazione di un conto economico ed uno stato patrimoniale revisionale, di norma triennale, oltre al prospetto relativo ai flussi finanziari per verificare la fattibilità dell'idea, con la tempistica del recupero del capitale investito e le possibili fonti di finanziamento del progetto di impresa.

Inoltre il business plan va corredato di alcuni documenti utili per completare il quadro della situazione:

- curricula dei promotori dell'impresa,
- riferimenti/estratti documentari,
- analisi di mercato, con riferimento al metodo di ricerca, ai questionari distribuiti e di quant'altro utilizzato per l'indagine,
- preventivi dei fornitori in merito a impianti, macchinari, scorte e quant'altro necessario alla neo-impresa,
- eventuali contratti di affitto o planimetrie e preventivi delle opere murarie necessarie,
- lettere di pre-accordi con eventuali clienti e/o partner (scambi strategici, reti tra imprese, persone, strutture ecc.).

3. FINANZIAMENTI ED AGEVOLAZIONI PER LE COOPERATIVE

3.1 Agevolazioni per le società cooperative

Le agevolazioni rivolte alle società cooperative possono essere sintetizzate nelle seguenti macro-categorie:

Agevolazioni creditizie

Sono previsti contributi di vario genere (a fondo perduto, in conto interessi, in conto capitale, in conto esercizio), concessi per legge su base comunitaria, nazionale e territoriale, in relazione alla **presentazione di progetti d'investimento ed innovazione**.

Tali concessioni sono sempre più legate alla cura della struttura economica e finanziaria dell'impresa che richiede credito (livello di patrimonializzazione e capitalizzazione, equilibrio del passivo, capacità reddituale, flussi di cassa, chiara e puntuale comunicazione finanziaria).

Fondi mutualistici

La L. 59/92 prevede la costituzione di "**Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione**", finanziati con una quota degli utili netti annuali delle società cooperative (3%) e con il patrimonio residuo delle società in liquidazione.

Lo scopo di suddetti Fondi è la promozione della cooperazione, anche attraverso programmi di sviluppo, gestione di attività formative, studi e ricerche.

In particolare il Fondo mutualistico dell'UNCI è la **PROMOCOOP SpA**⁴ che utilizza le risorse a disposizione per il **finanziamento di nuove imprese cooperative ed iniziative a favore del settore**.

Risparmio sociale

Le società cooperative, disciplinate dai principi della mutualità, possono raccogliere risparmio tra i soci, attraverso lo strumento del "**Prestito Sociale**"⁵ introdotto dall'art.12 della L.127/71.

Sugli interessi corrisposti a soci persone fisiche, nell'ambito di tale attività, le cooperative devono operare una ritenuta, che possiamo definire di favore, del 12.5% a titolo d'imposta.

Imposte dirette

Non concorrono a formare il reddito imponibile le somme accantonate a riserva indivisibile, a condizione che nello Statuto sia esclusa la possibilità di distribuirle ai soci sia durante la vita della cooperativa che in fase di liquidazione.

⁴ A tal riguardo, si rimanda al paragrafo 3.2 "PROMOCOOP: contributi per la costituzione di nuove cooperative", al fine di evincere i requisiti richiesti per l'accesso ai finanziamenti.

⁵ Tale strumento di finanziamento si concretizza nell'apporto, da parte di soci persone fisiche, di capitali fruttiferi di interessi rimborsabili generalmente nel breve-medio periodo.

In estrema sintesi:

COOPERATIVE Mutualità Prevalente	Quota degli utili netti annuale soggetta a tassazione	Esenzioni
Agricoltura - Piccola pesca e loro consorzi	20%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Riserva minima obbligatoria (30%) esente IRES ➤ Deducibilità dalla base imponibile della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici
Sociali	Nessuna tassazione per gli utili destinati a riserve indivisibili	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deducibilità dalla base imponibile della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici
Tutte le altre Tipologie	30%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Riserva minima obbligatoria (30%) esente IRES ➤ Deducibilità dalla base imponibile della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici
COOPERATIVE Mutualità non prevalente	Quota degli utili netti annuale soggetta a tassazione	Esenzioni
	70%	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deducibilità dalla base imponibile della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici

Imposta di registro

Non sono soggetti a registrazione gli atti che comportano variazione di capitale sociale delle società cooperative, dei loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.

Ristorno

Il ristorno rappresenta una forma di riconoscimento o “**premio monetario**” a favore dei soci, calcolato in proporzione al grado di partecipazione ai processi produttivi e alla gestione economica della cooperativa, sia attraverso il conferimento di prodotto o di lavoro, sia in qualità di utenti/consumatori del prodotto/servizio offerto dalla cooperativa stessa.

Tale “somma⁶”, se destinata ad aumento del capitale sociale (legge 59/92, art. 7) della cooperativa o del consorzio, non concorre a formare in capo ai soci:

- reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
- valore della produzione netta ai fini Irap.

⁶ La stessa si riferisce esclusivamente al risultato della gestione della cooperativa derivante dall'attività nei confronti dei soci e non dall'eventuale avanzo di gestione conseguito nei confronti di soggetti terzi.

3.2 PROMOCOOP: contributi per la costituzione di nuove cooperative

Il Fondo per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione – PROMOCOOP S.p.A.⁷, promosso e costituito dall'UNCI⁸ nell'ambito delle attività di promozione e sviluppo della cooperazione, in attuazione di quanto stabilito dalla lettera a) dell'art. 4 del proprio Statuto, bandisce annualmente dal 1997, **concorsi per l'erogazione di contributi finalizzati alla costituzione di nuove cooperative e/o consorzi di cooperative**⁹, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

Beneficiari

Possono essere ammessi ai benefici dei contributi le **società cooperative e loro consorzi da costituire sull'intero territorio nazionale**. Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze di uguale natura, pubbliche e private, comunque percepite.

Sono considerati **requisiti preferenziali**:

- la presenza di giovani fino a 35 anni e/o donne che costituiscano almeno il 50% della compagine sociale;
- scopi sociali finalizzati alla erogazione di servizi e produzione di beni nei settori "sociale, ambiente e turismo", attraverso metodologie innovative;
- l'appartenenza dei sodalizi al settore della "cooperazione sociale", istituito ai sensi della Legge 381/91;
- la previsione statutaria di adesione all'UNCI.

Spese ammissibili a rimborso

Sono considerate ammissibili a rimborso per un importo massimo di **Euro 1.549,37** a cooperativa:

- le spese notarili sostenute per la costituzione della società cooperativa e/o consorzio di cooperative;
- le spese di acquisto e vidimazione dei libri sociali e fiscali obbligatori;
- le spese di registrazione e riproduzione di atti connessi alla costituzione della cooperativa e/o consorzio di cooperative.

3.3 Opportunità nazionali di finanziamento per le società cooperative

Di seguito, vengono riportate le schede tecniche delle maggiori opportunità di finanziamento nazionale¹⁰ a cui le cooperative possono accedere.

⁷ www.promocoop.org

⁸ Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8, 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59

⁹ Per informazioni: promocoop@unci.org

¹⁰ Si specifica che ulteriori opportunità di finanziamento sono regolamentate dalle singole legislazioni regionali.

Scheda Tecnica: Promozione delle cooperative sociali b)

(ai sensi del DECRETO 185/2000)

I beneficiari

Destinatari delle agevolazioni sono le **cooperative sociali di tipo b)** ed in particolare:

- le **nuove cooperative**.
- le **cooperative già esistenti** ed operative.

In entrambi i casi i **soggetti interessati** devono essere **residenti nei territori di applicazione della legge alla data del 1° gennaio 2000** oppure nei **6 mesi precedenti alla data di ricevimento della domanda**. Sono ammissibili iniziative nei settori:

- **produzione di beni in agricoltura, industria e artigianato,**
- **fornitura di servizi alle imprese.**

Sono esclusi i servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche, le attività socio-sanitarie, di commercio e turismo.

I progetti in agricoltura devono essere compatibili con le disposizioni contenute nei POR e nel PSR.

Gli investimenti previsti non possono superare:

- **i 516.000 euro** per le nuove cooperative,
- **i 258.000 euro** per le cooperative già avviate.

Finanziamenti per l'investimento

Consistono in **contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato** concessi entro i limiti stabiliti dall'Unione Europea.

Modulando opportunamente l'ammontare del contributo a fondo perduto e del mutuo agevolato, la copertura finanziaria iniziale può arrivare:

- **nel Sud fino all'80-90%** dell'investimento,
- **nel Centro Nord fino al 60-70%** dell'investimento.

Per quanto riguarda l'agricoltura, per i **progetti nel settore della produzione agricola** le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL¹¹, ovvero per il:

- **50% nelle zone svantaggiate** individuate ai sensi del Reg. CE n. 1257/99,
- **40% nelle restanti zone dei territori agevolati.**

Tali massimali possono essere elevati di 5 punti percentuali per i **giovani agricoltori**.

Per i **progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**, le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL secondo i seguenti limiti:

- **50% nelle regioni di cui all'Obiettivo 1,**
- **40% nelle restanti zone dei territori agevolati.**

In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 72 della Legge n. 289/2002, l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50% dell'importo contributivo.

Si precisa che il totale del contributo in c/gestione (o del premio per il primo insediamento dei giovani agricoltori), degli aiuti destinati alla formazione e/o assistenza tecnica e del contributo c/investimento non può superare l'importo del mutuo agevolato erogabile.

Finanziamenti per la gestione

Consistono in **contributi a fondo perduto nel rispetto della soglia de minimis, pari a 100.000 euro, a copertura delle spese di funzionamento sostenute nel primo triennio di attività.**

Per i progetti nel settore agricolo non sono previste agevolazioni per le spese di gestione.

Per l'insediamento di giovani agricoltori è previsto un premio unico dell'importo massimo di 25.000 euro.

Finanziamenti per la formazione e/o l'assistenza tecnica

Consistono in **contributi a fondo perduto nel rispetto della soglia de minimis a copertura delle spese per la formazione**, specifica e generale, nei settori diversi dal settore agricolo, ed all'assistenza tecnica, per il settore agricolo, per favorire la crescita imprenditoriale dei giovani nelle neo imprese.

¹¹ **Equivalentente Sovvenzione Lordo (ESL):** La sommatoria di tutti gli incentivi al lordo dell'incidenza fiscale attualizzati,

Scheda Tecnica: Programma FERTILITA'

I beneficiari

Fertilità è un programma di sostegno a **cooperative sociali, loro consorzi ed associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale**, esteso a tutto il territorio nazionale ai territori previsti dalla Legge alla data del 1° gennaio 2000 (<http://www.territori.sviluppoitalia.it/>).

E' rivolto alle cooperative sociali e ai loro consorzi (destinatari), con il coinvolgimento diretto di altri **organismi di Terzo Settore** quali ONG, associazioni, organizzazioni di volontariato, fondazioni, enti ecclesiastici (promotori).

Finalità

Il suo obiettivo è valorizzare l'esperienza della impresa sociale ed in particolare della **cooperazione sociale come leva per lo sviluppo economico**, creando nuove opportunità produttivo-occupazionali (servizi alla persona, sanità, educazione, turismo, ambiente, cultura, "care") e rafforzando i sistemi territoriali di welfare.

Questo avviene attraverso la promozione di un modello virtuoso di sviluppo basato sulla **capitalizzazione** e sul **patrimonio netto** quale risorsa iniziale e finalità dell'impresa sociale nella realizzazione della propria missione istituzionale.

Le agevolazioni

Le agevolazioni finanziarie sono:

- **contributo all'accrescimento patrimoniale** del destinatario pari al doppio del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, fino ad un massimo di 2,000,000 euro, a fronte di investimenti ed occupazione
- **contributo per ridurre i costi generali** e gli oneri finanziari del destinatario, fino ad un massimo di 80.000 euro in tre anni
- **contributo per sostenere i costi delle attività** di orientamento, formazione, progettazione e tutoraggio svolte dal promotore a favore del destinatario, fino ad un massimo di 50.000 euro.

E' possibile la presentazione di progetti a grappolo (fino a 10 iniziative), la cui operatività integrata consente operazioni di filiera, produttiva e di integrazione sociale.

Scheda Tecnica: Azioni positive per l'imprenditoria femminile

(ai sensi della LEGGE 215/92)

Le disposizioni di cui alla presente legge sono in particolare dirette a:

- favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile anche in forma cooperativa;
- promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
- agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o prevalente partecipazione femminile;
- favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
- promuovere la presenza delle imprese a condizioni o a prevalente partecipazione femminile nei comparti innovativi dei diversi settori produttivi.

Beneficiari

- le **società cooperative** e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché , le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura del commercio, del turismo e dei servizi;
- le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e

rapportati agli investimenti effettuati anch'essi attualizzati. L'ESL rappresenta quindi l'ammontare lordo del contributo concesso espresso in percentuale del valore dell'investimento. L'ammontare del contributo, in questo caso, è lordo in quanto non tiene conto dell'imposizione fiscale cui sarà assoggettato il contributo stesso.

manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, **le imprese devono essere già costituite ed iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio**. Le imprese individuali che a tale data non risultino ancora iscritte al predetto registro devono almeno aver fatto richiesta di iscrizione allo stesso oltre ad essere in possesso del numero di partita I.V.A.; l'iscrizione deve comunque avvenire ed essere comprovata entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

Spese ammissibili

- **impianti generali** (elettrico, riscaldamento e condizionamento, antifurto ecc.);
- macchinari e attrezzature;
- **brevetti**;
- **software**;
- **opere murarie** (relative alla ristrutturazione dei locali) e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 25% della spesa per impianti, macchinari e attrezzature; le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il 5% dell'importo per opere murarie;
- **studi di fattibilità e piani d'impresa** (nel limite del 2% del costo dell'investimento complessivamente ammesso);
- **per l'acquisto di attività preesistenti** è ammesso alle agevolazioni anche il costo per l'acquisto dell'attività stessa, limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software da utilizzare per lo svolgimento dell'attività.

Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle inserite in programmi di investimento con avvio successivo alla data di presentazione della domanda ovvero, per coloro che optano per il regime "de minimis", quelle sostenute a partire dal giorno successivo al termine di chiusura del bando precedente.

Le novità apportate con l'ultimo bando

Le **maggiori novità** apportate con il VI bando – annualità 2006 - spiccano:

- la **diversa composizione del contributo** (50% in conto capitale e 50% in conto finanziamento agevolato);
- l'**ammontare degli investimenti** per i quali viene consentito l'accesso alle agevolazioni, **che deve essere compreso tra i 60.000,00 e i 400.000,00 euro**;
- **i nuovi criteri** per la determinazione delle graduatorie.

Scheda Tecnica: Subentro in agricoltura

(ai sensi del DECRETO 185/2000)

I beneficiari

Il **Subentro in agricoltura** è uno degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità previsti dal Titolo I del Decreto 185/2000 rivolto a **giovani imprenditori agricoltori anche organizzati in forma societaria** che intendono subentrare a un parente entro il terzo grado nella conduzione di un'azienda agricola.

Per usufruire delle agevolazioni, come **ditta individuale** è necessario:

- avere un'età compresa tra i 18 ed i 39 anni al momento del ricevimento della domanda;
- subentrare ad un parente entro il terzo grado nella conduzione dell'azienda agricola;
- essere residenti nei territori agevolati alla data del subentro. Anche l'azienda agricola di famiglia deve essere localizzata nei territori agevolati;
- risultare imprenditori agricoli a titolo professionale.

Per usufruire delle agevolazioni come società di persone, **cooperative** e di capitali, anche a scopo consortile, **è necessario che tutti i soci**:

- abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 39 anni al momento del ricevimento della domanda;
- subentrino ad un parente entro il terzo grado nella conduzione dell'azienda agricola;
- siano residenti nei territori agevolati alla data del subentro. Anche l'azienda agricola di famiglia deve essere localizzata nei territori agevolati.

Inoltre è necessario che, **la stessa società subentrante sia Imprenditore Agricolo Professionale ed abbia, alla data di presentazione della domanda, sede legale, amministrativa ed operativa nei territori agevolati**. Per la **qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)** si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs. 99/2004.

Nel caso in cui il **subentro non sia ancora avvenuto** la qualifica di IAP deve sussistere al momento della

deliberazione di ammissione alle agevolazioni **mentre l'avvenuto subentro** al conduttore uscente, dovrà essere formalizzato non oltre tre mesi dalla stessa data.

La **domanda di ammissione** alle agevolazioni potrà essere presentata **anche a subentro avvenuto da non più di 12 mesi** rispetto alla data di ricevimento della stessa, **ovvero nel caso di subentro mortis causa** ad un parente entro il terzo grado, purché il progetto sia inoltrato **nei 6 mesi successivi al decesso** progetti d'impresa possono riguardare la **produzione**, la **trasformazione** e la **commercializzazione** di prodotti in agricoltura, comprese le attività di agriturismo (compatibili limitatamente a misure di diversificazione del reddito agricolo).

Obiettivi dei progetti

I progetti devono perseguire almeno uno dei seguenti **obiettivi**:

- ridurre i costi di produzione,
- migliorare e riconvertire la produzione,
- tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e di benessere degli animali,
- promuovere la diversificazione delle attività agricole.

Sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti.

Esistono limitazioni ai finanziamenti derivanti dalla vigente normativa comunitaria.

I progetti in agricoltura (compresi quelli destinati ad attività agrituristica) devono essere compatibili con le disposizioni contenute nei POR o nei PSR.

Gli investimenti previsti per migliorare, riconvertire o valorizzare l'impresa agricola esistente non devono superare **1.032.000 euro**.

Finanziamenti per l'investimento

Consistono in **contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato** concessi entro i limiti stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare, **per i progetti nel settore della produzione agricola** le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL, ovvero per il:

- **50% nelle zone svantaggiate individuate** ai sensi del Reg. CE n. 1257/99,
- **40% nelle restanti zone dei territori agevolati.**

Tali massimali possono essere elevati di 10 punti percentuali per i giovani.

Per i **progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli**, le agevolazioni sono concedibili esclusivamente in termini di ESL, ovvero per il:

- **50% nelle regioni di cui all'Obiettivo 1,**
- **40% nelle restanti zone dei territori agevolati.**

Secondo le disposizioni di cui all'art. 72 della Legge n. 289/2002, l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50% dell'importo contributivo.

Si precisa che il totale del premio per il primo insediamento dei giovani agricoltori, degli aiuti destinati all'assistenza tecnica e del contributo c/investimento non può superare l'importo del mutuo agevolato erogabile.

Finanziamenti per la gestione

In conformità alle disposizioni comunitarie non sono previsti contributi per le spese di gestione.

Per l'insediamento di giovani agricoltori è previsto un **premio unico dell'importo massimo di 25.000 euro**.

Servizi di assistenza tecnica

Si tratta di servizi finalizzati alla crescita imprenditoriale del giovane imprenditore e comprendono:

- **istruzione e formazione:** spese inerenti organizzazione del programma di costi di formazione, spese di viaggio e di soggiorno e i costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore;
- **prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari;**
- **organizzazione di concorsi, mostre e fiere**, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni;
- **altre attività** finalizzate alla diffusione di nuove tecniche.

Sono erogabili per un **importo massimo pari a 100.00,00 €** e per un periodo di 3 anni e secondo le modalità descritte nel Format dello Studio di Fattibilità.

Scheda Tecnica: Incentivi alle aree depresse

(ai sensi della LEGGE 488/92)

Obiettivi dei progetti

E' la più conosciuta norma di incentivazione finanziaria degli investimenti produttivi in aree agevolate ed ha l'obiettivo di **ridurre i divari economici territoriali, al fine di assicurare la crescita e la stabilità del Sistema Impresa del nostro Paese.**

I beneficiari

I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le **imprese – comprese le cooperative - operanti nei settori industria¹² e servizi, turismo e commercio che intendono realizzare programmi di investimento nell'ambito di proprie unità produttive ubicate nelle "aree sottoutilizzate"**.

Le imprese dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- Essere già iscritte al registro delle imprese;
- Godere del libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
- Avere la piena disponibilità dell'unità produttiva in cui realizzare l'intervento;
- Trovarsi in regime di contabilità ordinaria.

I finanziamenti

Le agevolazioni concedibili sono **articolate nella forma di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato**. Le quote concedibili del contributo in conto capitale e del finanziamento agevolato sono espresse in percentuale rispetto all'investimento totale ammissibile e sono commisurate alla dimensione d'impresa e all'area territoriale di riferimento.

Le spese ammissibili sono:

- Progettazioni ingegneristiche,
- Direzione dei lavori,
- Studi di fattibilità,
- Studi di valutazione di impatto ambientale,
- Oneri per le concessioni edilizie,
- Collaudi di legge,
- Prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali,
- Spese per l'istruttoria del finanziamento bancario e la valutazione delle garanzie da parte del soggetto finanziatore,
- Acquisto suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche,
- Opere murarie e assimilate,
- Infrastrutture,
- Macchinari, impianti ed attrezzature varie,
- Nuovi macchinari di fabbrica,
- Mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione,
- Programmi informatici,
- Brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

3.4 Credito alle Cooperative

I finanziamenti erogati dagli Enti Creditizi **a favore delle imprese cooperative**, al giugno 2006, ammontano a circa 8.500 milioni di Euro.

Considerando la macro area **Nord – Occidentale** italiana l'ammontare degli impieghi raggiunge i **3.314 milioni di Euro**, di cui **2.805** nella sola **Lombardia**.

¹² Le imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, appartenenti ai settori estrattivo, manifatturiero, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e dei servizi, possono operare anche in regime di contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.

La zona **Nord – Orientale** si attesta su un valore di oltre **1.750** mln €, dove spiccano Emilia Romagna e Veneto rispettivamente con **832** e **544** mln, portando il **Nord d'Italia** nel suo complesso ad un importo globale superiore ai **5.000** mln €.

Nel Centro è rilevante la quota del Lazio che con quasi **1.000** mln di Euro rappresenta la seconda Regione Italiana, inferiore solo alla Lombardia.

Il Sud e le Isole complessivamente superano i **1.600** mln €¹³.

Tali dati mostrano da un lato la maggiore consistenza della struttura imprenditoriale ed economica del Centro-Nord e dall'altro attestano le elevate difficoltà di accesso al credito nelle zone meridionali, dove vi è una più alta concentrazione di imprese cooperative, che seppur caratterizzate da una crescita della richiesta di finanziamento rimangono ancora ben lontane dai valori espressi dalle zone centrali e settentrionali.

Tutto ciò, se visto alla luce del **Nuovo Accordo di Basilea**¹⁴, (noto come *Basilea 2*), comporterà un importante cambiamento del sistema creditizio che inciderà profondamente nel rapporto banca-impresa. Con l'introduzione dell'Accordo di Basilea 2, infatti, si correrà il pericolo di una sensibile riduzione del sistema creditizio nella concessione di prestiti ed un aumento del costo del credito bancario.

Le PMI italiane hanno fatto ricorso in maniera vasta e metodica all'indebitamento, anche per motivi di carattere fiscale, con una continua richiesta di capitale di debito per lo più a breve termine, spesso senza una necessaria verifica della coincidenza temporale tra la durata del prestito bancario, da un lato, e gli investimenti realizzati dalle imprese dall'altro.

L'impresa cooperativa, in particolare, è spesso caratterizzata da ridotte dimensioni, scarsa patrimonializzazione e limitata conoscenza degli strumenti di previsione e di pianificazione, nonché dalla mancanza di adeguate metodologie di analisi e valutazione a supporto delle decisioni di investimento e finanziamento.

Il sistema creditizio italiano si è sempre orientato, nella concessione del credito, sulla tutela, legata alla semplice copertura del rischio (garanzie offerte dall'imprenditore), piuttosto che sull'effettiva conoscenza dei progetti del soggetto da finanziare e della loro valenza.

Uno degli aspetti più importanti dell'entrata in vigore di Basilea 2 è rappresentato dalla valutazione dei soggetti richiedenti fido attraverso un rating. La concessione e il pricing (costo) del credito dipenderanno da un nuovo sintetico strumento di valutazione del rischio e di giudizio sull'affidabilità finanziaria di un'azienda. Il **rating** può essere:

- esterno, ossia assegnato da apposite agenzie private,
- interno, se calcolato da ciascuna banca secondo modelli parametrici propri e approvati dalla Banca d'Italia.

L'adozione da parte delle banche di sistemi trasparenti fondati su una base oggettiva di analisi, capaci di discriminare tra debitori di migliore qualità, ai quali poter

¹³ Fonte: Banca d'Italia

¹⁴ Accordo concernente i requisiti patrimoniali delle banche, nato per elevare la sicurezza, la solidità e l'efficienza dei sistemi finanziari, con una opportuna misurazione del rischio legata agli impieghi bancari

accordare fido a condizioni migliori, e debitori con una solvibilità peggiore, penalizzati da tassi più elevati o dalla necessità di produrre maggiori garanzie, dovrebbero infatti indurre le imprese cooperative a dedicare maggiore attenzione alla funzione finanza, invogliandole a comportamenti virtuosi di auto-analisi e di pianificazione strategica e finanziaria.

Con Basilea 2, le imprese che vorranno ottenere un adeguato giudizio di affidabilità per l'accesso al credito, dovranno inevitabilmente produrre, a favore delle banche i necessari budget, piani di impresa, relazioni programmatiche di progetto, analisi dei flussi finanziari ed entrare, nell'ordine di idee, che le limitate informazioni oggi fornite alle banche, di norma basate sulla centralità dell'imprenditore e della sua famiglia, saranno insufficienti. Una volta a regime, quindi, questo nuovo sistema andrà a "premiare" esclusivamente le imprese virtuose per cui sarà fondamentale per le aziende cooperative individuare le misure da attuare nelle proprie scelte patrimoniali e finanziarie, al fine di poter conseguire il miglior rating, che si tradurrà in accesso al credito facilitato e meno oneroso.

➤ A fronte di quanto sopra, l'UNCI ha sottoscritto un accordo di collaborazione commerciale con la **Banca Nazionale del Lavoro**¹⁵, al fine di consentire ai propri associati l'accesso al credito a condizioni vantaggiose, sia nel breve sia nel medio-lungo termine.

In particolare l'accordo mira all'offerta di un pacchetto di servizi e prodotti finanziari dedicati alla **nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese aderenti.**

Una delle maggiori opportunità di accesso al credito specifica per le imprese cooperative è rappresentata dalla Legge 49 del 1985, nota come Legge Marcora, di cui si allega scheda tecnica.

Scheda Tecnica: Legge MARCORA

La **Legge 49/85** –Legge MARCORA, eroga agevolazioni attraverso il **fondo di rotazione FONCOOPER**, istituito presso il Coopercredito (Gruppo BNL).

Tali erogazioni, ad un costo particolarmente competitivo, vengono concesse per la realizzazione di progetti finalizzati a:

- **Aumento della produttività o dell'occupazione** mediante la dotazione, l'incremento o l'ammodernamento dei mezzi di produzione o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa (con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici);
- **Valorizzazione dei prodotti** anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato;
- **Razionalizzazione del settore distributivo** per l'adeguamento alle esigenze del commercio moderno;
- **Ristrutturazione e riconversione degli impianti;**
- **Sostituzione delle passività finanziarie contratte** per la realizzazione dei programmi di cui alle lettere precedenti, in misura non superiore al 50% del totale dei programmi stessi, successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, per carenza o ritardi nella disponibilità del Fondo.

L'intervento è destinato ad **agevolare la promozione e lo sviluppo delle cooperative ispirate ai**

¹⁵ Le condizioni dell'Accordo e quant'altro di interesse, sono reperibili presso le nostre sedi UNCI.

principi di mutualità ed iscritte all'Albo delle cooperative (con esclusione delle cooperative di abitazione che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci).

Le cooperative beneficiarie devono rientrare nei limiti dimensionali previsti per le **PMI**.

Di conseguenza i tassi effettivi applicati ai mutui concessi, in caso di valutazione positiva dei progetti di investimento da parte dei Comitati Regionali di Gestione del FONCOOPER (la fase valutativa avviene, infatti, a livello regionale), andranno da un minimo di 1,10% ad un massimo di 2,5% circa, a seconda dell'ubicazione e del settore di attività della cooperativa richiedente, e varieranno in corrispondenza dell'andamento mensile del tasso di riferimento del settore di appartenenza della cooperativa richiedente.

Inoltre, non saranno necessarie garanzie supplementari sul 70 % dell'investimento a cui si riferisce l'agevolazione, in quanto è sufficiente che i crediti maturati da Coopercredito – BNL, derivanti dai finanziamenti concessi, godano di "privilegio" sui beni mobili ed immobili della cooperativa comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

4. LA COSTITUZIONE E GESTIONE DI UNA COOPERATIVA

4.1 Procedure ed adempimenti

Di seguito sono illustrati i principali adempimenti obbligatori previsti per la costituzione di una cooperativa e i requisiti minimi richiesti.

↳ **RIFERIMENTI CIVILISTICI:** Libro V - Titolo VI – Capo I – Sezione I c.c. artt. 2511-2545 octiesdecies. Per quanto non esplicitato nel presente Titolo si applicano, perché compatibili, le disposizioni sulla società per azioni e sulla società a responsabilità limitata.

↳ **DA NON DIMENTICARE:** chi ha intenzione di costituire un'impresa cooperativa deve valutare attentamente i “costi di primo impianto”:

- spese dei professionisti (notaio, avvocati, commercialisti etc.)
- spese allacciamenti utenze (telefono, energia elettrica etc.)
- spese di registrazione

Pertanto, **il capitale sociale iniziale dovrà consistere in un importo tale da consentire almeno la copertura delle spese di costituzione dell'impresa cooperativa.** I relativi costi pluriennali saranno ammortizzabili in un periodo massimo di 5 anni.

Numero dei soci

Il numero dei soci deve essere:

- almeno **nove** soci, persone fisiche e giuridiche;
- almeno **tre** soci, quando i medesimi sono esclusivamente persone fisiche e la società adotta le norme delle società a responsabilità limitata.

Si tenga, inoltre, presente che la legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative, infatti le cooperative:

- di abitazione, che intendono iscriversi all'Albo delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, necessitano di almeno 18 soci;
- di consumo necessitano di almeno 50 soci.

A ciò si aggiungono le Banche di Credito Cooperativo che devono avere almeno 200 soci per potersi costituire.

Le cooperative possono dar vita a dei consorzi, ai sensi del D.lgs C.P.S. 1577/1947 – art. 27 - i cui requisiti sono:

- numero di cooperative non inferiore a tre;
- sottoscrizione di un capitale di almeno EURO 516,46;
- i soci devono essere prevalentemente società cooperative.

Atto Costitutivo

La società cooperativa deve essere costituita nella forma di **atto pubblico**, seguendo i dettami dell'art.2521 c.c. Tale atto dovrà essere redatto da un **notaio** alla presenza dei soci che costituiranno la cooperativa.

In esso saranno stabilite:

- le **regole** per lo svolgimento dell'attività mutualistica¹⁶;
- l'**eventuale svolgimento dell'attività con terzi**¹⁷,

e dovrà contenere:

- cognome e nome dei **soci** - se persone fisiche - o denominazione sociale - se persona giuridica, luogo e data di nascita o di costituzione, domicilio o sede e la cittadinanza dei soci;
- **denominazione**¹⁸ **della cooperativa e Comune** ove è posta la sede legale della società, nonché le eventuali sedi secondarie;
- **oggetto sociale**¹⁹ dettagliatamente specificato, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci;
- **quota di capitale** o numero di azioni²⁰ sottoscritte da ogni socio con il relativo valore nominale²¹, versamenti eseguiti;
- **valore**²² attribuito ai crediti o ai beni conferiti in natura;
- **requisiti e condizioni di ammissione dei soci** nonché tempi e modi per eseguire i conferimenti;
- condizioni per l'**eventuale recesso** o per l'**esclusione dei soci**;
- **regole per la ripartizione degli utili**²³ e **criteri per la ripartizione dei ristorni**²⁴,

¹⁶ E' necessario inserire espressamente, per le cooperative a mutualità prevalente, le quattro clausole della mutualità di cui all'art.2514 c.c.

¹⁷ È di fondamentale importanza la previsione dello svolgimento dell'attività anche con terzi, poiché, se lo statuto non prevede nulla in tal senso, la stessa non potrà concretizzarsi.

¹⁸ E' necessario che contenga l'indicazione di *società cooperativa* e non più il regime di responsabilità.

¹⁹ La cooperativa opera senza finalità lucrative, pertanto lo scopo perseguibile dai soci è l'ottenimento delle migliori condizioni retributive, economiche, sociali e professionali.

²⁰ Nelle azioni emesse non va indicato il capitale della società in quanto lo stesso è variabile, né vanno riportati i versamenti parziali sulle azioni non liberate.

²¹ Il valore di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a € 25 (art. 2525 c.c.). Mentre per le azioni il valore nominale unitario non può essere superiore a € 500, per ciascuna quota, lo stesso, non ha un limite massimo, fatto salvo il limite di capitale sottoscrivibile da ciascun socio. Nessun socio può avere una quota superiore a € 100.000 né tante azioni il cui valore nominale sia superiore a € 100.000. Tale limite massimo può essere elevato fino al 2% del capitale sociale a mezzo dell'Atto Costitutivo, nelle cooperative con più di 500 soci. Inoltre, il limite di € 100.000 può venire superato dal socio persona fisica:

- attraverso il conferimento, oltre che di denaro, di beni o crediti;
- qualora vengano rivalutate gratuitamente le azioni o le quote;
- nell'ipotesi in cui si sottoscrivano strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

²² Tale valore deve essere stimato mediante una relazione di stima allegata all'atto costitutivo, da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale.

²³ Dovranno essere indicate le norme secondo cui gli utili devono essere ripartiti, la percentuale massima degli utili ripartibili nonché la destinazione che verrà data agli utili distribuiti.

²⁴ Dovranno essere indicati i criteri per la loro ripartizione.

In particolare, i **ristorni** sono attribuiti ai soci proporzionalmente all'entità del rapporto mutualistico sviluppato con la cooperativa e non sono erogabili a terzi. Al socio possono essere erogati ristorni in varie forme:

- integrazione delle retribuzioni;
- distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa;
- aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

Per l'**UNCI** il ristorno è costituito da quella parte di utile netto che residua dal pagamento delle imposte, dal 3% (destinazione al Fondo Mutualistico) e dall'accantonamento a riserva.

- **forme di convocazione dell'Assemblea**, ove queste siano diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di legge;
- **sistema di amministrazione**²⁵ che verrà adottato, numero degli amministratori e poteri loro conferiti, indicazione di coloro che avranno la rappresentanza della società;
- **numero dei componenti del Collegio Sindacale**;
- **nomina dei primi amministratori e sindaci**;
- **importo indicativo delle spese di costituzione** a carico della società.

Eventuali variazioni dell'Atto Costitutivo

E' necessario apporre modifiche all'atto costitutivo se:

- **si modifica l'oggetto sociale**;
- **varia il sistema di amministrazione**;
- **la cooperativa modello SpA con un numero maggiore di nove soci subisce una riduzione**²⁶ **degli stessi senza reintegro.**

Non sarà necessario apporre modifiche all'atto costitutivo se:

- **aumenta o diminuisce il capitale** (il quale è variabile, art. 2524 c.c.);
- **varia il numero dei soci.**

Statuto

Esso costituisce parte integrante dell'Atto Costitutivo. Contiene le norme che disciplinano il funzionamento della società e nella fattispecie rappresenta il **patto sociale** che i soci sottoscrivono per concordare obiettivi comuni.

Regolamenti Interni²⁷

I rapporti tra la società cooperativa e i propri soci ovvero dipendenti (anche soci) **sono disciplinati da regolamenti** che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e gli stessi. L'adozione di tali regolamenti presenta due importanti vantaggi, infatti questi:

- **permettono di limitare il contenuto dell'Atto Costitutivo/Statuto alle sole linee di massima**;

²⁵ Dipenderà dalla forma giuridica adottata dalla cooperativa: S.p.A./ S.r.l.

²⁶ Nel presente caso si prospettano tre soluzioni che necessariamente devono essere prese entro un anno:

1. modificare l'atto costitutivo prevedendo la trasformazione del modello societario da S.p.a ad S.r.l.;
2. ristabilire il numero minimo di soci previsto dal c.c.;
3. la società si scioglie e viene posta in liquidazione.

²⁷ Si rimanda per un'attenta disamina al paragrafo 4.4 "Il socio lavoratore"

- qualora non costituiscono parte integrante dell'Atto Costitutivo/Statuto, **sono uno strumento disciplinare più flessibile**, in quanto modificabili dall'Assemblea Ordinaria (con le maggioranze richieste per la straordinaria) senza la necessità del notaio.

Iscrizione della cooperativa al Registro delle Imprese

Il notaio che ha redatto l'Atto Costitutivo deve procedere al deposito dello stesso presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, **entro 20²⁸ giorni dalla data di stipulazione**, chiedendone contestualmente la **registrazione**.

La domanda di iscrizione deve indicare l'indirizzo completo della sede sociale.

Pertanto, l'iscrizione delle società nel Registro delle Imprese non è più ordinata dal Tribunale, a seguito della soppressione del procedimento di omologazione, ma è lo stesso notaio rogante che, contestualmente al deposito dell'Atto Costitutivo, fa richiesta di iscrizione della società nei termini di cui sopra.

Al Registro Imprese della Camera di Commercio va presentato l'elenco degli amministratori e congiuntamente va depositata la firma autografa del legale rappresentante della società cooperativa. **Con l'iscrizione, la cooperativa acquista la personalità giuridica.**

Scheda tecnica e operativa degli adempimenti e dei principali costi da sostenere

LA COOPERATIVA DOVRA' DOPO LA COSTITUZIONE:

- ❖ presentare all'Ufficio del Registro delle Imprese, per via telematica o su supporto informatico, **la comunicazione unica** per i relativi adempimenti (**comunicazione unica per la nascita dell'impresa**)
- ↳ **La comunicazione unica** vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle Imprese nonché per l'ottenimento del **codice fiscale** e della **partita IVA**. Pertanto, l'ufficio del Registro delle Imprese dovrà contestualmente rilasciare la ricevuta che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale e dovrà provvedere a notificare le Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione di detta comunicazione. Sarà onere delle Amministrazioni competenti comunicare all'impresa ed all'Ufficio del Registro delle Imprese, per via telematica, codice fiscale e partita IVA ed entro i successivi 7 giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
- ❖ procedere alla vidimazione dei libri contabili e sociali:
 1. presso C.C.I.A.A. per i libri assemblee, soci, consiglio di amministrazione, collegio sindacale, giornale e inventari;
 2. presso Ufficio del Registro e Ufficio I.V.A. per libri I.V.A., beni ammortizzabili, etc.
- ❖ iscriversi all'Albo delle Società Cooperative²⁹.

²⁸ Qualora per l'esercizio della propria attività la cooperativa necessiti di autorizzazioni amministrative, come ad esempio il caso delle BCC per le quali è necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia, tale termine decorrerà dalla data in cui l'originale e la copia autentica dell'autorizzazione vengono consegnate al notaio.

²⁹ Si veda a tal proposito il paragrafo 4.6 – Albo delle Società cooperative.

LO STUDIO NOTARILE DOVRA':

- ❖ depositare l'Atto Costitutivo presso l'Ufficio del Registro;
- ❖ depositare l'Atto Costitutivo presso la Camera di Commercio per ottenere l'attribuzione del numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo – R.E.A.;

LA CAMERA DI COMMERCIO DOVRA':

- ❖ procedere al controllo e alla registrazione dell'Atto Costitutivo restituendo al notaio n. 2 copie vistate dell'Atto stesso da destinare a :
 1. iscrizione presso la Prefettura;
 2. iscrizione presso la Direzione Provinciale del Lavoro

SPESE DI COSTITUZIONE³⁰

- ❖ spese notarili: Atto Costitutivo + Statuto + registrazione e iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio = 1.000,00 € (approssimativi - di cui € 63,00 corrispondono all'imposta di bollo per la domanda di iscrizione e deposito al Registro);
- ❖ acquisto e vidimazione dei libri sociali e fiscali: 500,00 € (approssimativi);

SPESE DI GESTIONE

- ❖ Diritto annuale camerale³¹: € 93,00 (anno 2007) – deve essere versato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese;
- ❖ Costo biennale per la revisione: da € 260,00 ad € 2.200,00 (le spettanze sono parametrizzate rispetto al numero dei soci, al capitale sottoscritto, al fatturato);
- ❖ Adesione: detta spettanza è parametrizzata rispetto alla tipologia di cooperativa ed al numero di soci (es. cooperativa di produzione e lavoro: numero soci 30 ⇨ € 154,00 + quota associativa³² € 154,00= 308,00 €)

4.2 Organi Sociali

I modelli di governance sono strettamente ricollegabili alla forma giuridica cui l'impresa cooperativa deve fare riferimento, ovvero, la disciplina delle S.p.A. o delle S.r.l.

Con la riforma del diritto societario, posta in essere con il D.lgs. n. 6/2003, il legislatore consente l'applicazione del modello organizzativo S.p.A o S.r.l., con delle importanti precisazioni:

- “alle cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle SPA” (*art. 2519 comma 1*), salvo diversa disposizione statutaria;
- le cooperative con un numero di soci compreso tra 9 e 19 o con un attivo patrimoniale inferiore a 1 milione di Euro, potranno scegliere tra l'applicazione della disciplina delle SPA e quella della SRL, prevedendo

³⁰ Si veda a tal proposito il par. 3.2 *PROMOCOOP: contributi per la costituzione di nuove cooperative*

³¹ Si precisa che il pagamento del presente diritto è *conditio sine qua non* per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio Registro Imprese. Inoltre, lo stesso è soggetto ad aggiornamento annuale a cura del Ministero dello Sviluppo Economico ed è suscettibile di ulteriori incrementi rispetto alle unità locali collegate alla sede principale ovvero rispetto alle unità locali e sedi secondarie ubicate all'estero.

³² Successivamente, tale parametro verrà calcolato in base al valore della produzione, poiché nell'esempio, trattandosi di una cooperativa appena costituita, tale valore è pari a 0.

l'opzione nello Statuto;

- le cooperative con un numero di soci compreso tra 3 e 8 (solo persone fisiche), sono obbligate ad assumere il modello SRL.

Società Cooperative Modello S.p.a.

Per ciò che attiene le società cooperative modello SpA, queste possono adottare **diversi modelli di governance**, pur ritenendo necessario specificare che il modello più utilizzato è quello Tradizionale:

- **Modello Tradizionale,**
- **Modello Dualistico,**
- **Modello Monistico.**

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo degli Organi sociali previsti per i rispettivi modelli di governance:

SISTEMA TRADIZIONALE	SISTEMA DUALISTICO	SISTEMA MONISTICO
Assemblea	Assemblea	Assemblea
Consiglio di Amministrazione	Consiglio di Gestione	Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale	Consiglio di Sorveglianza	Comitato per il Controllo sulla Gestione
Revisore o Società di Revisione	Revisore o Società di Revisione	Revisore o Società di Revisione

L'**Assemblea** è l'organo "sovrano" della società poiché ad essa sono demandate le decisioni inerenti la vita della cooperativa, nonché la nomina dei componenti degli altri organi sociali, indipendentemente dal modello di governance adottato.

In base al tipo di deliberazioni da adottare, l'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Le maggioranze richieste per la costituzione delle Assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'Atto Costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

L'Assemblea ordinaria³³ - nel sistema tradizionale e monastico - deve deliberare circa:

- l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- la nomina/revoca delle cariche sociali (amministratori, revisore se previsto, sindaci e Presidente del Collegio Sindacale);
- la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- le istanze di ammissione dei soci le cui domande non sono state accolte dagli amministratori;
- i compensi³⁴ degli amministratori e la retribuzione dei sindaci;

³³ Deve essere convocata almeno una volta l'anno entro i termini previsti dallo statuto e comunque non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 2364 c.c.).

- la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale, necessaria per l'ammissione dei soci sovventori;
- l'approvazione dello stato di attuazione dei programmi pluriennali di investimento in caso di emissione di azioni di partecipazione cooperativa;
- le autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- gli altri argomenti riservati alle sue competenze dalla legge.

Nel modello dualistico, invece, delibera circa:

- nomina e revoca dei componenti del consiglio di sorveglianza;
- compensi dei consiglieri di sorveglianza;
- distribuzione degli utili;
- nomina del revisore;
- responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

L'Assemblea straordinaria deve deliberare circa:

- le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- la nomina dei poteri dei liquidatori in caso di scioglimento;
- gli altri argomenti riservati alle sue competenze dalla legge.

Possono votare coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni (art. 2538 c.c.).

Mentre non possono votare:

- i soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
- i soci morosi nel versamento delle proprie quote;
- i soci dipendenti delle cooperative di consumo, relativamente all'approvazione del bilancio e alla nomina delle cariche sociali;
- i soci amministratori, qualora di delibere in merito all'azione di responsabilità nei loro confronti.

Scheda tecnica: Sistema Tradizionale

Al **Consiglio di Amministrazione** (art. 2542) è riservata la gestione dell'impresa, pertanto è da ritenersi l'organo esecutivo della cooperativa.

Il numero dei componenti è stabilito nell'Atto Costitutivo. Il Consiglio di Amministrazione può delegare³⁵ alcune attribuzioni ad un comitato esecutivo, eccezion fatta per quelle in materia mutualistica.

La nomina della maggioranza degli amministratori compete all'Assemblea e, se lo Statuto lo prevede, alcuni membri possono essere nominati dallo Stato o da Enti Pubblici.

Ai possessori di strumenti finanziari è consentito di eleggere fino ad 1/3 dei membri.

Novità introdotta dalla riforma è la possibilità di ingresso nel C.d.A. anche di non soci (ovvero anche di figure manageriali con elevato profilo professionale) ma, è *conditio sine qua non*, il fatto che la

³⁴ A meno che gli stessi non siano stati stabiliti dall'Atto Costitutivo o che nello stesso sia prevista la gratuità delle cariche sociali

³⁵ Non sono delegabili le seguenti funzioni:

- relazione sul bilancio;
- decisione sull'emissione di obbligazioni;
- decisione sull'aumento di capitale;
- poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione del socio;
- decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

maggioranza debba essere composta da soci cooperatori o da soggetti indicati da persone giuridiche socie (art.2542 c.c.).

Il **Collegio Sindacale** è l'organo interno di controllo della legalità della società cooperativa e dura in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Il numero dei sindaci³⁶ varia da tre a cinque, nella qualità di membri effettivi, mentre due saranno i membri supplenti. Il collegio deve riunirsi almeno una volta ogni 90 giorni.

Ai sensi dell'art. 2403 c.c., ad esso spetta la vigilanza:

- sull'osservanza della legge e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo corretto funzionamento.

A questo Organo spetta, inoltre, nella relazione al bilancio, riferire circa i criteri seguiti nella gestione sociale finalizzata al conseguimento dello scopo mutualistico.

Inoltre, tra i poteri del Collegio Sindacale, elenchiamo i seguenti:

- ispezioni e controlli della cooperativa;
- acquisizione dati sulla gestione (riferendosi agli amministratori);
- assistere alle riunioni dell'Assemblea, CdA e Comitato Esecutivo;
- convocare l'Assemblea in caso di inerzia del CdA o per il verificarsi di fatti gravi.

Il Collegio Sindacale è obbligatorio:

- per quelle cooperative con un capitale sociale non inferiore a 120.000,00 Euro;
- se la cooperativa, per due esercizi consecutivi, supera due dei seguenti tre limiti:
 - totale attivo stato patrimoniale: 3.650.000 €,
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 €,
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità;
- nel caso la società decida di emettere strumenti finanziari.

Il Collegio Sindacale viene sostituito dal Comitato per il **Controllo sulla Gestione o dal Consiglio di Sorveglianza** nelle sole cooperative che adottano il sistema monistico o dualistico, fermo restando che in tali fattispecie permane l'obbligo di nominare il revisore esterno.

Al **Revisore/Società di Revisione**³⁷, regolarmente iscritto/a all'Albo dei revisori contabili, spetta il controllo contabile della società cooperativa. In particolare tale controllo dovrà effettuarsi relativamente a:

- regolare tenuta della contabilità;
- corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili;
- corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

L'esito del controllo esercitato si concretizza in una relazione, in cui il revisore o la società di revisione esprimono un parere sul bilancio.

A questi organi, espressamente richiesti dal Codice Civile, se ne aggiunge solitamente un altro (facoltativo), il **Collegio dei Probiviri**, composto da tre o più membri (anche non soci), che nasce con lo scopo di dirimere eventuali controversie sorte tra i soci o tra questi e la società, nonché per fornire la corretta interpretazione delle norme statutarie a seguito di deliberazioni poste in essere dagli organi sociali.

Scheda tecnica: Modello dualistico

Ai sensi dell'art.2409-octies del c.c. lo statuto della cooperativa può prevedere l'adozione di questo sistema di amministrazione.

³⁶ I sindaci decadono dall'incarico se non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni del collegio.

³⁷ Il Revisore/Società di Revisione si renderanno necessari obbligatoriamente qualora la cooperativa faccia ricorso al mercato del capitale di rischio o debba redigere il bilancio consolidato.

Il Consiglio di Gestione ha il potere di compiere tutti gli atti volti a conseguire l'oggetto sociale, in modo analogo a quanto stabilito nel modello tradizionale per il Consiglio di Amministrazione. Pertanto viene applicata la disciplina del CdA per quanto compatibile. Ai Consiglieri sono demandate tutte le delibere attinenti alla gestione della società, ad eccezione di quelle riservate dalla legge o dall'Atto Costitutivo all'Assemblea o al Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza, in base all'art. 2409 – terdecies c.c. si occupa di:

- nominare e revocare i componenti del consiglio di gestione;
- fissare il compenso³⁸ dei componenti il consiglio di gestione;
- approvare il bilancio³⁹;
- esercitare il potere di controllo che nel modello tradizionale è svolto dal Collegio Sindacale;
- esercitare l'azione di responsabilità verso i componenti del Consiglio di Gestione;
- presentare la denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409 c.c.;
- riferire annualmente all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevanti;
- quando previsto dallo statuto, deliberare circa le operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società, predisposti dal Consiglio di Gestione.

Il Controllo Contabile non spetta al Consiglio di Sorveglianza bensì ad un revisore persona fisica o ad una società di revisione iscritti all'Albo dei revisori contabili.

Scheda tecnica: Modello Monistico

Ai sensi dell'art. 2409 – sexiesdecies c.c., lo Statuto della Cooperativa può fare riferimento a questo sistema di gestione.

I poteri del **Consiglio di Amministrazione** sono assimilabili a quelli che il CdA ha nel modello tradizionale. Attraverso clausole statutarie è comunque possibile delegare al CdA funzioni proprie dell'Assemblea.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è la controparte del Collegio Sindacale nel modello Tradizionale ma, a differenza di questo, i suoi componenti vengono eletti dal CdA tra i consiglieri non esecutivi e ai quali non sono state affidate deleghe o particolari cariche. Deve riunirsi almeno una volta ogni 90 giorni.

Come nel Collegio Sindacale, la legge attribuisce al Comitato, la vigilanza sull'osservanza della legge e dell'Atto Costitutivo nonché del rispetto della corretta amministrazione. Inoltre, sempre al pari del Collegio Sindacale, raccoglie le denunce dei soci su fatti censurabili e convoca l'Assemblea se verifica, anche su denuncia dei soci, la sussistenza di detti fatti per i quali è necessario intervenire.

Almeno un membro del Comitato deve essere un revisore contabile.

Le principali funzioni svolte in seno al suddetto Comitato sono:

- elezione a maggioranza assoluta dei componenti e del presidente;
- verifica dell'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile;
- verifica dell'idoneità del sistema contabile a rappresentare i fatti di gestione in maniera corretta;
- ulteriori compiti affidatigli dal CdA.

Il Controllo Contabile non spetta al Comitato, bensì ad un revisore persona fisica o ad una società di revisione iscritti all'Albo dei revisori contabili.

Società Cooperative Modello S.r.L.

³⁸ A meno che non sia espressamente attribuito dall'Atto Costitutivo all'Assemblea dei soci.

³⁹ Lo Statuto può prevedere che l'approvazione del bilancio spetti all'Assemblea dei soci, qualora:

- il Consiglio non approvi il bilancio;
- qualora ne faccia richiesta 1/3 dei Consiglieri di Gestione ovvero 1/3 dei Consiglieri di Sorveglianza.

La cooperativa che adotta questa forma giuridica di società potrà fare riferimento ai seguenti **modelli di amministrazione**:

- **Modello tradizionale;**
- **Modello di amministrazione disgiunta;**
- **Modello di amministrazione congiunta;**
- **Modello di amministrazione mista.**

Scheda tecnica: I Modelli di governance Srl

Nel **modello tradizionale**, la cooperativa può optare per: il Consiglio di Amministrazione o per l'Amministratore unico. Differentemente dalla disciplina delle S.p.A. anche i non soci possono essere nominati amministratori, a patto che la maggioranza sia scelta tra soci cooperatori e che sia comunque espressione degli stessi. L'amministrazione della società è affidata a più persone che operano disgiuntamente o congiuntamente rispetto a quanto recato nell'Atto Costitutivo. Decisioni quali la redazione del progetto di bilancio, di fusione e scissione, nonché di aumento di capitale vanno prese congiuntamente. Salvo diversa previsione statutaria, gli amministratori hanno la rappresentanza della società cooperativa.

Nel **modello di amministrazione disgiunta**, l'amministrazione (gestione e rappresentanza) spetta a ciascun socio disgiuntamente (art. 2257 c.c.). Con l'adozione di un modello di questo tipo, ciascun socio può opporsi ad un'operazione che un altro socio abbia intenzione di intraprendere, prima che la stessa sia compiuta. La decisione all'opposizione spetta alla maggioranza dei soci.

Nel **modello di amministrazione congiunta**, l'amministrazione (gestione e rappresentanza) spetta a ciascun socio congiuntamente (art. 2258 c.c.). Qualora si opti per questo modello gestionale, qualsiasi decisione dovrà attendere il consenso di tutti i soci amministratori, salvo i casi in cui sia sufficiente, per il bene della stessa società, il consenso della maggioranza.

Nel **modello di amministrazione mista**, l'amministrazione spetta, rispetto a quanto recato dall'Atto Costitutivo, per alcune decisioni, ai soci congiuntamente, per altre, a ciascun socio disgiuntamente dagli altri.

In estrema sintesi, possiamo dire che: l'art. 2479 comma 1 c.c. stabilisce che le materie di cui decidono i soci debbano essere fissate nel contratto sociale. Tuttavia, alcune di queste sono civilisticamente competenza esclusiva di questi:

- approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- nomina degli amministratori (se prevista nell'Atto Costitutivo);
- nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale (qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 2477 c.c.) o del revisore;
- modifiche dell'Atto Costitutivo;
- operazioni dalle quali deriva una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- operazioni dalle quali deriva una sostanziale modifica dei diritti dei soci.

Naturalmente non possono essere attribuite ai soci le materie di cui gli amministratori sono chiamati a deliberare, ovvero:

- redazione del progetto di bilancio;
- redazione dei progetti di fusione e scissione;
- aumento del capitale sociale, qualora questa competenza sia stata attribuita agli amministratori.

Per quanto concerne il Collegio Sindacale, questo non è obbligatorio, salvo nei casi esposti sopra.

Per quanto, invece, attiene al Controllo Contabile:

- spetta al Collegio Sindacale, laddove la sua costituzione è obbligatoria, salvo i casi in cui la cooperativa dispone di titoli quotati nei mercati regolamentati, caso per cui sarà necessaria la revisione da parte di società di revisione contabile;

- spetta al Collegio Sindacale o ad un revisore esterno se nell'Atto Costitutivo è stata prevista la facoltatività di tale Organo.

4.3 I soci di cooperativa

I soci possono rientrare nelle seguenti categorie:

- **Soci cooperatori**⁴⁰ - i rapporti con la cooperativa sono centrati sullo scambio mutualistico;
- **Soci in prova** - devono essere previsti dall'Atto Costitutivo e vengono inseriti in un'apposita sezione. L'obiettivo di questa categoria è la loro formazione professionale nonché il graduale inserimento all'interno della cooperativa. I loro diritti ed obblighi devono essere disciplinati dall'Atto Costitutivo e non possono superare 1/3 dei soci cooperatori. Trascorso un periodo non superiore a cinque anni, ove non siano esclusi o recedano, dovranno necessariamente diventare soci cooperatori, acquisendo come normale conseguenza, i relativi diritti ed obblighi;
- **Soci finanziatori:** sono soci, persone fisiche o giuridiche, che partecipano alla cooperativa apportando capitali. A questa categoria vengono attribuiti strumenti di capitale di rischio emessi dalla cooperativa (strumenti finanziari partecipativi). Qualora l'Atto Costitutivo lo consenta, la cooperativa può anche emettere titoli di debito (strumenti finanziari non partecipativi), in conformità con la disciplina delle S.p.A..

Diritti e doveri dei soci

In generale, fatte salve alcune tipologie di soci, questi hanno i seguenti **diritti**:

- **di partecipazione alla cooperativa**, ossia di trarre i benefici che derivano dalla stessa (opportunità di lavoro, servizi, beni, abitazioni, etc.);
- **di voto** nelle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- **di percepire i dividendi** maturati;
- **di ispezione**.

E' doveroso precisare che tali diritti non spettano ai soci in ritardo col pagamento dei versamenti dovuti, i cosiddetti soci morosi, nè tanto meno ai soci inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Tra gli **obblighi**, invece, si elencano i seguenti:

- dovere di **eseguire i conferimenti cui sono obbligati**;
- dovere di **eseguire eventuali prestazioni accessorie** previste dall'Atto Costitutivo;

⁴⁰ Le caratteristiche specifiche sono rimandate alla tipologia di cooperativa di appartenenza.

- dovere di **osservare quanto recato dalla legge, dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto.**

Ammissione di nuovi soci

Nelle società cooperative vige il principio della “**porta aperta**” in riferimento al quale qualsiasi persona in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge o dall'Atto Costitutivo può entrare a far parte della cooperativa, previa presentazione ed accoglimento della domanda presentata, da parte degli amministratori.

I criteri di ammissione non devono essere discriminatori e devono essere coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta dalla cooperativa.

Naturalmente, non potrà entrare a far parte della compagine sociale chi esercita in proprio attività di impresa concorrente a quella della cooperativa.

L'eventuale delibera di ammissione sarà poi comunicata al “nuovo” socio e sarà annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.

Qualora, invece, la domanda venga respinta, gli amministratori avranno l'obbligo di comunicare tale diniego entro 60 giorni dalla data di delibera, fornendo le dovute motivazioni.

L'aspirante socio potrà a sua volta, entro i successivi 60 giorni, chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea.

Sia l'ammissione quanto il diniego della domanda dell'aspirante socio devono fare riferimento al **principio della parità di trattamento**.

Sarà compito degli amministratori annotare nella relazione al bilancio i motivi dell'accoglimento o del diniego delle domande di ammissione.

Obblighi⁴¹ dei soci ammessi:

- versare il valore nominale delle azioni o delle quote sottoscritte;
- versare un eventuale sovrapprezzo determinato dagli amministratori per ogni esercizio sociale sulla base delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Recesso del socio

Il socio può recedere:

- nei casi previsti dalla legge⁴²;

⁴¹ Il socio inadempiente può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso dalla cooperativa.

⁴² In generale, il recesso è consentito per legge, al socio che non ha acconsentito alla:

- nei casi previsti dall'atto costitutivo.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione a mezzo A/R alla società. Entro 60 giorni gli amministratori verificheranno la sussistenza delle motivazioni rispetto alla legge o all'Atto Costitutivo. Qualora non si evincano i presupposti per il recesso, il socio potrà, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Si elencano qui di seguito le caratteristiche del recesso:

- non può essere parziale;
- comporta lo scioglimento del rapporto sociale dalla comunicazione di accoglimento;
- comporta lo scioglimento del rapporto mutualistico dalla chiusura dell'esercizio in corso, se la dichiarazione di recesso viene comunicata tre mesi prima della chiusura dell'esercizio; in caso contrario il rapporto mutualistico si scioglie dalla data di chiusura dell'esercizio successivo.

Nelle cooperative a tempo indeterminato e con azioni non quotate, il socio può dare comunicazione di recesso con un preavviso di almeno 180 giorni. Lo Statuto può prevedere un tempo maggiore ma comunque non superiore ad un anno.

Esclusione del socio

Sono ammissibili **due forme di esclusione**:

- **di diritto** (art. 2288 c.c.) – qualora il socio fallisca. Tale esclusione opera dalla data di dichiarazione del fallimento;
- **deliberata dagli amministratori o dall'assemblea**⁴³ nei casi previsti dall'Atto Costitutivo (art. 2533 c.c.) – ovvero nei seguenti casi previsti dalla legge:
 - mancato pagamento, totale o parziale, delle quote o delle azioni sottoscritte;
 - gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
 - interdizione o inabilitazione del socio;
 - mancanza o perdita dei requisiti legali, regolamentari o statutari previsti per essere ammesso a socio;
 - condanna del socio ad una pena che comporta l'esclusione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - per il socio che ha conferito un bene in godimento, il perimento della cosa dovuta a causa non imputabile agli amministratori.

- modifica dell'oggetto sociale;
- trasformazione della società;
- fusione o scissione della società
- trasferimento della sede sociale all'estero;
- revoca dello stato di liquidazione;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto o dall'art. 2437 comma 2 c.c.;
- modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- modifica delle clausole statutarie relative al diritto di voto o partecipazione.

⁴³ In questo caso l'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computando il socio da escludere.

Ulteriori cause di esclusione posso essere previste dallo Statuto:

- condotta generale riprovevole;
- ostruzionismo assembleare;
- mancata partecipazione ad un certo numero di assemblee;
- etc.

Contro la delibera di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.

L'esclusione del socio comporta:

- lo scioglimento immediato del rapporto sociale;
- se lo statuto non dispone diversamente, la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Morte del socio

Tale evento determina lo **scioglimento del rapporto sociale** nonché:

- la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni agli eredi;
- la continuazione del rapporto sociale con gli eredi se ricorrono due condizioni
 1. la previsione nell'Atto Costitutivo di tale opzione;
 2. l'avere i requisiti soggettivi richiesti dalla legge e dall'Atto Costitutivo.

4.4 Il socio lavoratore

È definito socio lavoratore colui che intrattiene con la cooperativa **due differenti tipologie di rapporto**:

- un **rapporto associativo**;
- un **rapporto di lavoro**.

Tale figura è disciplinata dalla L.142/2001, come modificata dalla L. 30/2003.

Il rapporto di lavoro tra cooperativa e socio lavoratore può configurarsi come:

- lavoro dipendente;
- lavoro autonomo;
- contratto a progetto;
- qualsiasi altra forma.

Il rapporto di lavoro può essere instaurato contestualmente o successivamente al rapporto associativo (art. 1 comma 3, L.142/2001).

Circa l'inquadramento della figura del socio lavoratore all'interno di una cooperativa, si hanno interpretazioni non univoche: da una parte chi propende per la prevalenza del rapporto associativo⁴⁴ su quello lavorativo, considerando in tale fattispecie il socio nella qualità di **co-imprenditore** pertanto legato all'impresa da un vincolo sociale e chi invece considera il socio nella qualità di generico **lavoratore subordinato** assimilandolo al dipendente della cooperativa.

L'**UNCI** propende per la considerazione del socio quale co-imprenditore poiché, contribuendo alla costruzione di una dimensione sociale dell'economia, partecipa alla creazione di lavoro e produzione della ricchezza sociale, abbracciando l'ideale riformista che individua in un mercato del lavoro flessibile maggiori possibilità di autodeterminazione per l'individuo attraverso la contestualizzazione territoriale, ovvero la capacità di adottare misure contestualizzate alle rispettive realtà, volte ad innescare sviluppo economico-sociale e crescita dell'occupazione.

A livello giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ed i giudici di merito, da oltre cinquant'anni, sono concordi nel sostenere la prevalenza del vincolo di natura associativa nel rapporto intercorrente tra socio lavoratore e cooperativa di appartenenza, sgombrando il campo da possibili assimilazioni con il lavoro dipendente quando l'attività espletata dal socio rientri nell'oggetto sociale.

Non può non citarsi a tal riguardo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 28 luglio 1951 n. 2188, in cui si afferma: *“Sebbene sussista un rapporto di attività lavorativa tra cooperativa e socio con corresponsione di una mercede a favore di quest'ultimo, non è possibile individuare un contratto di lavoro subordinato perché il socio che presta la sua attività a favore della cooperativa, pur soddisfacendo in questo modo anche un proprio interesse, mira principalmente colla sua cooperazione a far raggiungere all'ente lo scopo sociale per il quale è sorto, rappresentando lo scopo comune di tutti i soci”*.

Non solo, quindi, da parte della Cassazione, c'è un notevole rifiuto di classificare il socio della cooperativa nella categoria del lavoratore subordinato ma anche di identificarlo nella categoria del collaboratore, questo perché manca sia il requisito della soggezione del socio nei confronti del datore di lavoro, nel rapporto di lavoro subordinato, sia perché, nel contratto di collaborazione, il rapporto è caratterizzato da due centri distinti di interesse tra i quali avviene lo scambio delle prestazioni; rapporto che non si può riferire al contratto di società nel quale lo scopo dei contraenti trascende la “mera collaborazione” usata in questo senso in antitesi ad “associazione”.

Possono, pertanto, evincersi due teorie:

- il socio lavoratore è un imprenditore a tutti gli effetti senza poter essere considerato lavoratore dipendente, fin quando la sua attività è diretta al raggiungimento degli scopi sociali;
- il socio lavoratore intrattiene con la cooperativa un legame di tipo subordinato quando l'attività di quest'ultimo non inerisce all'adempimento del patto sociale e all'attuazione dei principi della cooperazione.

⁴⁴ La prevalenza del rapporto associativo su quello lavorativo è resa ancora più chiara dall'art.5 comma 2 della L.142/01, laddove si precisa che, il rapporto di lavoro si estingue nell'ipotesi di recesso o di esclusione del socio, deliberati nel rispetto delle norme statutarie e in conformità degli artt. 2526 e 2527 c.c.

Diritti e doveri dei soci lavoratori

I soci lavoratori:

- **Concorrono alla gestione** attraverso la partecipazione, alla formazione e alla elezione degli organi sociali, nonché alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- **Partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed ai processi produttivi dell'azienda;**
- **Contribuiscono al capitale sociale e partecipano al rischio di impresa,** ad eventuali risultati economici ed alla destinazione del risultato d'esercizio.;
- **Utilizzano le proprie capacità professionali a favore della società cooperativa.**

Regolamento Interno: rapporti lavorativi, piano di avviamento e crisi aziendale

È fondamentale che le diverse tipologie di rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori vengano disciplinate da un **Regolamento** (art. 6 L. 142/2001), il quale **deve essere approvato dall'Assemblea dei soci** con le maggioranze previste statutariamente e **deve essere depositato entro 30 giorni dall'approvazione alla DPL competente del territorio.**

Tale deposito, dando certezza al Regolamento stesso, consente di procedere alla certificazione dei rapporti in esso denunciati.

Scheda tecnica: Conseguenze del mancato deposito del Regolamento Interno

In caso di mancato deposito del Regolamento la cooperativa non solo dovrà inquadrare i propri soci solo come lavoratori subordinati ma non potrà, altresì, procedere all'elaborazione di "piani di crisi aziendale" e "piani di avviamento delle nuove cooperative" (art. 6, lett. d), e) ed f) legge n.142/2001).

Nel caso in cui, durante un'ispezione, il revisore non rinvenga il regolamento nella documentazione societaria, questi rivolgerà alla stessa un'immediata diffida ad adempiere alla redazione di detto documento, a sottoporlo tempestivamente all'approvazione dell'Assemblea e ad effettuare il deposito presso la Direzione Provinciale del Lavoro, pena il mancato rilascio del certificato e la conseguente impossibilità, per l'impresa, di partecipare a bandi. Qualora la cooperativa non provveda ad ottemperare a quanto richiesto dal revisore, quest'ultimo procederà a proporre il provvedimento di gestione commissariale della società ai sensi dell'art.2545-sexiedecies c.c.

In tale Regolamento dovranno essere espressamente previsti:

- per i lavoratori subordinati, il richiamo ai CCNL di lavoro applicabili;
- per tutti i lavoratori anche autonomi o di altra tipologia, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci;
- il richiamo espresso alle normative vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Per quanto attiene le cooperative di nuova costituzione, dovrà prevedersi in suddetto Regolamento, l'attribuzione all'Assemblea della facoltà di deliberare un piano di

avviamento, alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Inoltre, deve essere prevista nello stesso Regolamento la facoltà di intervento dell'Assemblea in situazioni di **crisi aziendale**, affinché siano anche definite azioni per il mantenimento dei livelli occupazionali. In particolare dovranno essere previsti:

- la facoltà per l'Assemblea di deliberare in situazioni di crisi un piano che punti a salvaguardare i livelli occupazionali, riducendo temporaneamente i trattamenti economici integrativi⁴⁵ ed impedendo la distribuzione di utili per la durata del piano;
- la possibilità di deliberare forme di apporto anche economico da parte dei soci lavoratori in proporzione alle disponibilità ed alle capacità finanziarie.

4.5 Cenni sull'attività di vigilanza

L'obbligo della funzione di vigilanza sulle società cooperative è sancito dall'art. 45 della Costituzione e dagli artt. dal 2545-quaterdecies al 2545-octiesdecies c.c.. Inoltre, in attuazione della previsione contenuta nell'art. 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si è assistito tramite l'emanazione del Decreto Legislativo n. 220/2002 alla **Riorganizzazione del Sistema della Vigilanza sugli enti cooperativi**.

Da tale riorganizzazione, emergono punti di contatto e di connessione con la riforma del diritto societario che realizzano un rinnovamento dal punto di vista della funzione ispettiva, tesa ad offrire maggiori garanzie circa la corretta gestione delle società e la loro rispondenza alle caratteristiche di legge.

I **tre capisaldi** della nuova disciplina in materia di vigilanza cooperativa sono ravvisabili:

- nella configurazione del revisore quale "incaricato di pubblico servizio";
- nella tripartizione della Vigilanza stessa (revisioni cooperative annuali e biennali da parte delle Associazioni giuridicamente riconosciute, limitatamente ai propri associati; ispezioni straordinarie "d'urgenza" da parte del Ministero dello Sviluppo Economico; certificazioni annuali di bilancio a cura di società di revisione);
- nella possibilità per le cooperative non revisionate di ricorrere (in assenza di recente attestato) all'autocertificazione dei requisiti mutualistici con la collaborazione di professionisti iscritti in appositi albi e con l'impegno di sottoporsi a revisione entro congruo termine.

⁴⁵ L'art. 3, comma 2 L. 142/01, prevede la possibilità di attribuire ai soci lavoratori trattamenti aggiuntivi. Le modalità di corresponsione devono essere approvate dall'Assemblea dei soci, secondo le seguenti modalità:

1. attribuzione di una maggioranza retributiva nel corso dell'esercizio, secondo le modalità del CCNL di riferimento;
2. attribuzione aggiuntiva in sede di approvazione di bilancio, che può essere di tre tipologie:
 - integrazione delle retribuzioni;
 - aumento gratuito di capitale;
 - distribuzione gratuita di titoli (azioni di partecipazione cooperativa).

In tutti e tre i casi le somme sono corrisposte ai soci a titolo di ristorni i quali non possono essere superiori al 30% dei trattamenti retributivi complessivi erogati durante l'anno, compresa anche l'eventuale maggiorazione retributiva deliberata nel corso dell'esercizio.

Revisioni ordinarie e finalità

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 220/2002, le revisioni ordinarie hanno lo scopo di:

- fornire alla direzione e agli Organi amministrativi della cooperativa indicazioni volti a migliorare la gestione e la democrazia interna della cooperativa tale da consentire ai soci una reale partecipazione alla vita sociale;
- accertare la natura mutualistica della cooperativa e l'assenza dello scopo di lucro affinché sia verificata la legittimità ad usufruire delle varie agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

La L.n. 59/1992 disciplina il sistema dei controlli ordinari⁴⁶ sulle società cooperative e loro consorzi, distinguendo le modalità di effettuazione degli stessi in relazione alle seguenti tre categorie:

Sistema dei controlli ordinari

	RISERVE INDIVISIBILI	VALORE DELLA PRODUZIONE	PRESTITI O CONFERIMENTI DI SOCI FINANZIATORI	FATTURATO	PARTECIPAZIONI	REVISIONE
1.				inferiore o pari ad € 15.493.706,97	<u>non</u> detengono partecipazioni di controllo in s.r.l	biennale
2.				superiore ad € 15.493.706,97	detengono partecipazioni di controllo in s.r.l	annuale
3.	Superiori ad € 4.000.000,00	Superiore ad € 60.000.000,00	Superiori ad € 2.000.000,00			Annuale+certificazione annuale del bilancio

Si precisa che le cooperative sociali e le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte al relativo Albo Nazionale, sono sottoposte a revisione ordinaria annuale.

Il verbale di revisione ordinaria

Il **verbale di revisione rappresenta la sintesi dell'attività revisionale**, contenendo esiti, giudizi e considerazioni. Il certificato o l'attestazione di revisione ordinaria rappresenta l'atto conclusivo dell'attività di revisione. Per le cooperative aderenti all'U.N.C.I., la stessa provvede al suo rilascio.

⁴⁶ Oltre alle revisioni ordinarie, il Ministero dello Sviluppo Economico (ex Ministero dell'Attività Produttive) può autorizzare ispezioni straordinarie ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, con lo scopo di accertare:

- l'osservanza delle norme (legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche);
- il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per il godimento delle agevolazioni previste;
- il regolare funzionamento amministrativo contabile;
- l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle specifiche attività promosse o assunte dall'Ente;
- la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e la loro rispondenza al regolamento e alla contrattazione collettiva nazionale di settore o alle tariffe vigenti;
- la consistenza patrimoniale nonché lo stato delle attività e delle passività.

La revisione viene svolta presso la sede sociale della cooperativa alla presenza del Legale Rappresentante o di un suo delegato. Anche amministratori e sindaci possono assistere alla revisione, nonché intervenire qualora sia richiesto dallo stesso revisore.

Al verbale verranno allegate le copie del **bilancio d'esercizio**, nonché eventuali altri documenti ritenuti necessari al fine della revisione. Dal verbale di revisione possono emergere **irregolarità sanabili**. In tal caso alla cooperativa è irrogata una *diffida* per la regolarizzazione delle posizioni non conformi alla legge, entro un periodo non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90.

Contributo obbligatorio di revisione

Per lo svolgimento dell'attività revisionale, le società cooperative sono tenute a corrispondere un contributo in base alla richiesta loro notificata dalle Associazioni Nazionali cui aderiscono o dal Ministero dello Sviluppo Economico, qualora siano cooperative non aderenti. Misure e modalità dell'importo vengono aggiornate biennialmente con apposito decreto del Ministero; l'importo in sé è parametrato rispetto alle seguenti variabili:

- numero dei soci;
- entità del capitale versato;
- fatturato.

A tal fine, si evidenzia il contributo dovuto dagli enti cooperativi per il **biennio 2007/2008**, in base al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2006 recante disposizioni relative alla "Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2007/2008" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell' 8 febbraio 2007:

Numero Soci	Capitale Sottoscritto	Fatturato	Fasce e Importo
Fino a 100	Fino a € 5.160,00	Fino a € 75.000,00	A. € 260,00
Da 101 a 500	Da € 5.160,01 a € 40.000,00	Da € 75.000,01 a € 300.000,00	B. € 630,00
Superiore a 500	Superiore a € 40.000,00	▪ Da € 300.000,01 a € 1.000.000,00	C. € 1.250,00
		▪ Da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00	D. € 1.600,00
		▪ Superiore a € 2.000.000,00	E. € 2.200,00

Sanzioni

Le sanzioni possibili per inadempienza da parte di cooperative sono:

- Cancelazione Albo Nazionale delle Società Cooperative: è disposta qualora in sede di revisione si scopra che la cooperativa persegue finalità lucrative. Con la cancellazione la cooperativa perde i benefici connessi all'iscrizione;

- Commissariamento: è disposto laddove si riscontri l'irregolare funzionamento degli Organi sociali. Pertanto si procede alla revoca degli Organi di amministrazione e dei sindaci della cooperativa e si affida la gestione della cooperativa ad un Commissario;
- Liquidazione coatta amministrativa: è disposta qualora l'attivo patrimoniale risulti insufficiente al pagamento dei debiti;
- Scioglimento per atto d'autorità: è disposto qualora la cooperativa non persegua lo scopo mutualistico o non sia in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita o che, per due esercizi consecutivi, non ha depositato il bilancio di esercizio o non ha compiuto atti di gestione;
- Sostituzione dei liquidatori: è disposta in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria.

La Certificazione di Bilancio degli Enti Cooperativi

A decorrere dal 1° gennaio 2007 il D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 Novembre 2006 sulla **Certificazione di Bilancio degli Enti Cooperativi** ha introdotto le seguenti novità:

- Gli enti cooperativi aderenti alle Associazioni Nazionali, che hanno l'obbligo di certificare il bilancio (in base all'art. 11 comma 1 del Decreto Legislativo n. 220 del 2002), devono avvalersi di una delle **società di revisione convenzionate con l'Associazione** (art. 2).
- **Sono obbligate** alla certificazione di bilancio, **le cooperative che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti**:
 - fatturato superiore a € **60.000.000**;
 - partecipazioni di controllo in **società per azioni**;
 - prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a € **2.000.000**;
 - riserve indivisibili superiori a € **4.000.000**.

Le **società di Revisione** sono caratterizzate dalle seguenti peculiarità:

- sono iscritte all'albo di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992;
- hanno un'esperienza, negli ultimi 5 anni, nell'attività di certificazione di bilancio, ovvero di revisione o controllo contabile in almeno 10 enti cooperativi (art. 1 comma 2, lettera b).
- Possono ricevere incarichi da più Associazioni Nazionali (art. 4, comma 4).
- Possono svolgere l'attività di revisione nei confronti della medesima cooperativa per un periodo massimo non superiore ai 6 anni (art. 3, comma 1).
- Non possono svolgere nei confronti dello stesso Ente cooperativo attività di consulenza diretta o indiretta a qualsiasi titolo, fatto salvo l'eventuale incarico di controllo contabile disciplinato dall'art. 2409 bis del c.c.

Gli Enti cooperativi aderenti che non si sottopongono alla certificazione annuale da parte di una società di revisione convenzionata con l'Associazione Nazionale, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 220 del 2002, **incorrono nella gestione commissariale** prevista dal comma 3 del suddetto Decreto Legislativo (art. 6).

In questo caso la scelta della società di revisione spetta **discrezionalmente al Commissario**, che non è vincolato alle sole società convenzionate.

4.6 Albo delle società cooperative

Con Decreto Ministeriale del 23 giugno 2004 viene istituito, presso l'allora Ministero delle Attività Produttive oggi Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Enti Cooperativi - **l'Albo Nazionale delle Società Cooperative**.

Il decreto summenzionato stabilisce, inoltre che, l'Albo viene gestito con modalità informatiche direttamente dagli uffici del Registro delle Imprese tenuti dalle Camere di Commercio, sostituendo, quindi, sia i Registri Prefettizi quanto lo Schedario Generale della Cooperazione.

Tale Albo si compone di due sezioni:

- cooperative a mutualità prevalente;
- cooperative a mutualità non prevalente.

Tutte le società cooperative, già esistenti alla data di istituzione dell'Albo o costituite successivamente, devono iscriversi in una di queste due sezioni. A ciascuna cooperativa verrà attribuito un numero identificativo che rappresenta il presupposto per la completezza formale e sostanziale degli atti e documenti della cooperativa.

Il Ministero ha, inoltre, istituito una specifica **sottosezione della prima sezione riservata alle cooperative regolamentate da leggi speciali**, quali:

- le cooperative sociali (considerate a mutualità prevalente di diritto);
- le banche di credito cooperativo (considerate a mutualità prevalente se rispettano le norme delle leggi speciali);
- le cooperative agricole e loro consorzi (dove la mutualità prevalente si verifica se la quantità o il valore dei prodotti risulta superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti).

Ogni cooperativa dovrà sempre indicare nella domanda di iscrizione la categoria d'appartenenza, indipendentemente dalla sezione (cooperative di produzione e lavoro, cooperative di lavoro agricolo, cooperative sociali, etc.).

L'iscrizione all'Albo costituisce, per le società cooperative a mutualità prevalente, il presupposto per la **fruizione dei benefici fiscali** oltre a essere anche fondamentale per il godimento di agevolazioni non fiscali. Pertanto, la mancata iscrizione all'Albo delle società cooperative, pur regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese, determina l'esclusione da ogni forma di agevolazione e, nei confronti delle stesse, viene promossa

azione di vigilanza per verificarne l'effettiva esistenza o, in alternativa, la volontà negativa alla iscrizione.

Ogni anno, sulla base dei risultati dell'attività di vigilanza e del bilancio, la Direzione Generale verifica la corretta iscrizione della cooperativa nella sezione e provvede alle eventuali variazioni. Pertanto, ispezione ordinaria e deposito del bilancio rappresentano i due momenti nei quali saranno accertati i requisiti necessari affinché la cooperativa possa continuare ad essere qualificata a mutualità prevalente.

4.7 Fiscalità in pillole

La Riforma del diritto societario, avvenuta nel 2004, ha modificato sostanzialmente il mondo cooperativo, in particolare rimodulando il concetto di *mutualità prevalente*. Dal punto di vista tributario, sono stati introdotti significativi cambiamenti, quali alcune esenzioni e agevolazioni fiscali applicabili esclusivamente alle cooperative che assumono la qualifica di enti o società cooperative (e loro consorzi) **a mutualità prevalente**.

L'Agenzia delle entrate con la **Circolare n. 34/E del 15/07/2005** ha fornito importanti chiarimenti circa le rilevanti modifiche apportate dalla Finanziaria 2005 ai fini dell'imposizione sui redditi delle società cooperative e loro consorzi che si applicano nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2003.

Scheda tecnica: Detassazione degli utili rispetto alle tipologie di imprese cooperative

a) per le società cooperative a mutualità prevalente ad esclusione di quelle indicate nei punti b) e c):

- **è tassata la quota del 30% degli utili netti annuali** (legge n. 311 del 2004, art. 1 comma 460);
- **non è tassata la quota di utili netti destinati a riserva minima obbligatoria**. Tale riserva minima prevede l'accantonamento del 30% degli utili annuali. Nel caso in cui si tratti di banche di credito cooperativo l'accantonamento minimo è del 70% (art. 37, D.Lgs. n. 385/1993);
- **deducibilità dalla base imponibile della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici;**

b) per le società cooperative a mutualità prevalente agricole e della piccola pesca e loro consorzi:

- **è tassata la quota del 20% di utili netti annuali** (legge n. 311 del 2004, art. 1 comma 460);
- **non è tassata la quota di utili netti destinati a riserva minima obbligatoria** (l'art. 2545-*quater* cod. civ., con decorrenza dall'1 gennaio 2004, ha elevato al 30% degli utili annuali l'accantonamento minimo a riserva obbligatoria, prima previsto dal previgente art. 2536 nella misura del 20%);
- **deducibilità dalla base imponibile della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici;**
- le disposizioni esentative contenute nell'art. 10, D.P.R. n. 601/1973 non si applicano sulle quote di utili netti annuali da assoggettare a tassazione in base alla disposizione considerata al n. 2); tali disposizioni esentative concernono la detassazione:
 - dei redditi conseguiti da cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante alienazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci;
 - dei redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi; pertanto, le disposizioni esentative non influiscono sull'obbligo di tassazione del 20% dell'utile (diverso da quello di accantonare obbligatoriamente a riserva minima obbligatoria) destinato a riserva indivisibile. Peraltro, posto che la limitazione dall'esenzione concerne una quota degli utili d'esercizio, sono in ogni

caso detassate tutte le variazioni in aumento dell'utile civilistico (art. 83 del t.u.i.r.) relative ai redditi in esame (circ. 18.6.2002, n. 53).

c) **per le cooperative sociali, non concorrono a formare il reddito imponibile gli utili destinati a riserve indivisibili**, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle fra i soci. L'agevolazione si applica anche ai consorzi con base sociale formata almeno per il 70% da cooperative sociali (circ. 18.6.2002, n. 53/E). Non è tassata la quota pari al **3% dell'utile civilistico destinata ai Fondi Mutualistici**;

d) **per cooperative a mutualità non prevalente:**

- **la non tassabilità IRES è limitata al 30% degli utili netti annuali**, che per espressa previsione statutaria, dovrà essere accantonata a riserva indivisibile. Viene di conseguenza **tassato il 70% dell'utile netto annuale**;
- **deducibilità della quota pari al 3% dell'utile d'esercizio destinato ai fondi mutualistici.**

4.8 Bilancio Sociale

Il Bilancio sociale è uno strumento integrativo⁴⁷ di valutazione dell'aspetto sociale dell'attività aziendale, di verifica della coerenza rispetto agli scopi statutari, di comunicazione dei principi perseguiti, essenziale in particolare per un'impresa cooperativa. Ha lo scopo di fornire notizie in merito all'assetto istituzionale dell'azienda, ai suoi valori di riferimento, ai collegamenti tra questi, le politiche e scelte compiute, e al contributo allo sviluppo della base sociale e del territorio nel quale opera.

Il Bilancio Sociale è un documento che può essere redatto congiuntamente al Bilancio d'esercizio e descrive le ragioni per cui si sostengono o si sono sostenuti determinati costi, più lontani rispetto all'attività caratteristica, ma anch'essi produttori di vantaggi per tutti gli stakeholder⁴⁸ e per la collettività.

Con questo nuovo modello di rappresentazione dei risultati raggiunti si esplicita il profilo etico del prodotto/servizio offerto e, di conseguenza, gli effetti sociali connessi allo svolgimento dell'attività. Pertanto si configura come uno strumento di comunicazione e pianificazione aziendale per:

- dimostrare che il fine della cooperativa, non è solo quello di creare profitto ma anche quello di fornire un valore aggiunto per la comunità;
- fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- migliorare la qualità del prodotto/servizio, il rapporto con i consumatori, la sicurezza sul posto di lavoro, il rispetto dell'ambiente.

Le caratteristiche generali del Bilancio sociale sono:

- **redazione periodica**, di norma alla fine di ogni esercizio, affinché si possano effettuare confronti temporali sui risultati raggiunti.
- **documento consuntivo**, nel quale sono indicate le linee programmatiche per il futuro. Perciò si ritiene opportuno inserire notizie e indicazioni sugli obiettivi formulati, per rendere possibile il confronto tra i risultati raggiunti e gli obiettivi perseguiti, nonché conoscere i programmi futuri.

⁴⁷ Pertanto non obbligatorio.

⁴⁸ Soggetti (intesi nel senso di individui, gruppi, organizzazioni) che hanno con la cooperativa relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nell'attività dell'impresa.

- **documento pubblico** rivolto agli interlocutori sociali che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nell'esercizio dell'attività.

4.9 Società Cooperativa Europea – SCE

La SCE è uno strumento giuridico con cui l'Unione Europea intende facilitare lo sviluppo delle attività delle cooperative attraverso la creazione di nuovi organismi formati da persone fisiche e giuridiche su scala comunitaria.

È possibile, quindi, interpretare tale ulteriore strumento come il riconoscimento della "funzione sociale" dell'impresa cooperativa, in tutte le sue peculiarità, in particolar modo nella sua qualità di strumento atto alla soddisfazione dei bisogni sociali, occupazionali e produttivi, distinguendola, pertanto, rispetto alla disciplina delle società di capitali.

Obiettivo prioritario della SCE è, pertanto, l'eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali, nonché l'adeguamento delle strutture produttive alla dimensione comunitaria del mercato, permettendo - alle imprese che non svolgono un'attività prevalentemente "locale" - di rivedere la propria organizzazione e la propria attività considerando sbocchi in mercati ben più ampi.

E' ovvio porci l'interrogativo su quale sia il quadro giuridico di riferimento per le imprese che esercitano la loro attività nell'Unione Europea, proprio perché, pur rinviando alle legislazioni nazionali per quanto attiene la sede sociale ove è ubicata la SCE, le stesse devono armonizzarsi necessariamente con il quadro legislativo comunitario.

A tal fine, la Comunità Europea, per assicurare sia la parità delle condizioni di concorrenza sia per contribuire al proprio sviluppo economico, ha deciso di dotare le società cooperative di strumenti giuridici adeguati e in grado di facilitare lo sviluppo di attività transnazionali, mediante la collaborazione, la fusione o la trasformazione di cooperative esistenti appartenenti a diversi Stati membri, o mediante la creazione di nuove su scala europea. Più precisamente ha cercato di garantire l'uniformità tra gli ordinamenti nazionali e le disposizioni della Comunità Europea prevedendo che, qualora il Regolamento non disponga altrimenti, è possibile applicare, alla materia di riferimento, le norme nazionali ove compatibili.

Per ottemperare a quanto sopra, l'Unione Europea ha approvato:

- **lo Statuto della Società Cooperativa Europea** a mezzo del Regolamento n. 1435/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 18/08/2003, (applicabile, ai sensi dell'art.80 del medesimo regolamento, dal 18 agosto 2006) con il quale ha inteso fornire uno **strumento utile affinché l'attività transnazionale delle società cooperative risultasse maggiormente funzionale e produttiva;**

- la **Direttiva n. 72/2003/CE**, inerente il coinvolgimento dei lavoratori⁴⁹. Tale Direttiva ha la funzione di garantire che la costituzione di una SCE non vada a sminuire il coinvolgimento dei lavoratori esistenti nelle imprese che partecipano alla costituzione di una SCE. Lo strumento attraverso il quale conseguire suddette finalità è stato individuato in un corpo di disposizioni integrative del regolamento (CE) n. 1435/2003. Inoltre, le variegate realtà territoriali degli Stati membri hanno reso indispensabile stabilire con i medesimi ordinamenti un legame di sussidiarietà laddove, proprio per le peculiari caratteristiche di ogni Stato, sarebbe stato impossibile disciplinare, a livello europeo, la materia del coinvolgimento dei lavoratori con un modello unico.

Sul piano nazionale, invece, la **Circolare n. 9203 del 30 giugno 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2006, ha inteso chiarire quale fosse il ruolo e quali gli interventi chiarificatori assunti dallo Stato Italiano al fine di assicurare un'attuazione efficace del Regolamento.

In merito a quest'ultimo punto è utile specificare che l'intervento del Ministero si inserisce *ad hoc* con quanto recitato **dall'art. 8** del Regolamento CE. Il suddetto articolo individua infatti la **“gerarchia delle fonti”**:

La SCE è disciplinata:

- a) *dalle disposizioni del Regolamento;*
- b) *ove espressamente previsto dal regolamento, dalle disposizioni dello statuto della SCE;*
- c) *per le materie non disciplinate dal regolamento o, qualora una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti ai quali non si applica il regolamento:*
 - *dalle leggi adottate dagli Stati membri in applicazione di misure comunitarie concernenti specificatamente la SCE;*
 - *dalle leggi degli Stati membri che si applicherebbero ad una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui la SCE ha la sede sociale;*
 - *dalle disposizioni dello statuto della SCE, alle stesse condizioni previste per una cooperativa costituita conformemente alla legge dello stato membro in cui la SCE ha la sede sociale.*

Se la normativa nazionale prevede norme e/o restrizioni specifiche relative alla natura delle attività svolte, o forme di controllo da parte di un'autorità di vigilanza, queste si applicano integralmente alla SCE.

LA SCE IN PILLOLE

- *La SCE è una società il cui capitale sottoscritto è diviso in quote. Il numero dei soci e il capitale della SCE sono variabili.*
- *La SCE ha per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività economiche e sociali dei propri soci, in particolare mediante la conclusione di accordi con questi ultimi per la fornitura di beni, di servizi o*

⁴⁹ Il Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007 n.48 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2007) ha dato attuazione alla Direttiva 2003/72/CE che completa lo Statuto della SCE.

l'esecuzione di lavori nell'ambito dell'attività che la SCE esercita o fa esercitare. La SCE può inoltre avere per oggetto il soddisfacimento dei bisogni dei propri soci, promuovendone nella stessa maniera la partecipazione ad attività economiche di una o più SCE e/o di cooperative nazionali.

- *La SCE può essere costituita in uno dei seguenti modi:*
 - ⇒ *da almeno cinque persone fisiche residenti in almeno due Stati membri,*
 - ⇒ *da almeno cinque persone fisiche e società o altre entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale in almeno due Stati membri diversi o siano soggette alla legge di almeno due Stati membri diversi,*
 - ⇒ *da società o entità giuridiche di diritto pubblico o privato costituite conformemente alla legge di uno Stato membro che siano soggette alla giurisdizione di almeno due Stati membri diversi,*
 - ⇒ *mediante fusione di cooperative costituite secondo la legge di uno Stato membro e aventi la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, se almeno due di esse sono soggette alla legge di Stati membri diversi,*
 - ⇒ *mediante trasformazione di una cooperativa, costituita secondo la legge di uno Stato membro ed avente la sede sociale e l'amministrazione centrale nella Comunità, se ha da almeno due anni una filiazione o una succursale soggette alla legge di un altro Stato membro.*

- *Capitale minimo*
 - ⇒ *Il capitale sottoscritto deve essere di almeno 30.000 euro*
 - ⇒ *Il capitale è suscettibile di aumento mediante ulteriori conferimenti dei soci o ammissione di nuovi soci e di diminuzione mediante rimborso totale o parziale dei conferimenti effettuati.*
 - ⇒ *Le variazioni d'importo del capitale non richiedono modifiche statutarie né pubblicità.*

APPENDICE 1

NORMATIVA IN MATERIA DI COOPERAZIONE

La normativa nazionale

- **Articolo 45 della Costituzione Italiana** *“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”* ;
- **Articoli 2511 – 2545 Octiesdecies del Codice Civile** *“Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici”* ;
- **D.L.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577** *“Provvedimenti per la cooperazione”* (Legge Basevi);
- **D.P.R. 601/73** *“Titolo III: Agevolazioni tributarie per la cooperazione”*;
- **L. 27/2/1985 n. 49** *“Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali”* (Legge Marcora);
- **L. 31/1/1992 n. 59** *“Nuove norme in materia di società cooperative”*;
- **L. 7/8/1997 n. 266 artt. 21, 24, 25, 29** *“La piccola società cooperativa”* (Legge Bersani);
- **L. 381/91** *“Disciplina delle cooperative sociali”*;
- **D.Lgs 460/90** *“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS”*;
- **L. 448/98 – art. 74** *“Incentivi pubblici alle imprese sociali”*;
- **L. 3/4/2001 n. 142** *“Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”*;
- **L. 3/10/2001 n. 366** *“Delega al Governo per la riforma del diritto societario”*;
- **D.Lgs 17/1/2003 n. 6** *“Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative”*.

La normativa regionale

Abruzzo

- **Legge Regionale n. 38 del 12/11/2004** *“Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale”*;
- **Legge Regionale n. 38 del 22/04/1997** *Rifinanziamento della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7 “Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione”*.

Basilicata

- **Legge Regionale n. 50 del 09/12/1997** *“Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione”*.

Campania

- **Legge Regionale n. 32 del 07/07/1977** "Istituzione della Consulta Regionale della cooperazione. Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in Campania";

Emilia Romagna

- **Legge Regionale n. 6 del 06/06/2006** "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione mutualistica in Emilia Romagna";
- **Legge Regionale 12.12.1997, n. 42** Integrazioni alla L.R. 23 marzo 1990, n. 22 "Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione";
- **Legge Regionale 18.03.1997, n. 6** Modifica della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381».
- **Legge Regionale 04.02.1994, n. 7** Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381.
- **Legge Regionale 23.03.1990, n. 22** Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione.
- **Legge Regionale 17.03.1980, n. 17** Promozione e sviluppo della cooperazione.
- **Legge Regionale 24.01.1978, n. 7** Rifinanziamento della legge Regionale 24 gennaio 1975, n. 7 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione".
- **Legge Regionale 24.01.1975, n. 7** Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

Friuli Venezia Giulia

- **Legge Regionale n. 20 del 26/10/2006** "Norme in materia di cooperazione sociale";

Lazio

- **Legge Regionale n. 20 del 21/07/2003** "Disciplina per la promozione e il sostegno della cooperazione";
- **Legge Regionale 14.01.1987, n. 10** Istituzione della consulta Regionale della cooperazione;
- **Legge Regionale 14.01.1987, n. 9** Interventi regionali in favore delle cooperative integrate. Modifiche alla legge Regionale 7 febbraio 1981, n. 11.

Liguria

- **Legge Regionale n. 21 del 10/07/2003** "Interventi per la formazione e lo sviluppo della cooperazione";
- **Legge Regionale 03.01.1980, n. 2** Incentivazione e sviluppo della cooperazione.

Lombardia

- **Legge Regionale n. 21 del 18/11/2003** "Norme per la cooperazione in Lombardia";
- **Legge Regionale 01.06.1993, n. 16** Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, "Disciplina delle cooperative sociali".
- **Legge Regionale 19.09.1988, n. 53** Modifiche ed integrazioni alla legge Regionale 29 aprile 1988, n. 24 "Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi".
- **Legge Regionale 29.04.1988, n. 24** Interventi per la qualificazione e sostegno del ruolo economico e sociale dei circoli cooperativi
- **Legge Regionale 23.04.1985, n. 39** Provvidenze straordinarie a favore dei consorzi fra cooperative di consumo, cooperative di garanzia fidi e loro consorzi regionali costituiti da esercenti il commercio ed il turismo, a valere sulla L.R. 6 luglio 1981, n. 36.

Marche

- **Legge Regionale n. 1 del 24/01/2006** “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione”;
- **Legge Regionale 16.04.2003, n. 5** Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.
- **Legge Regionale 22.02.1999, n. 4** Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.
- **Legge Regionale 27.07.1998, n. 25** Modifica articolo 13 della L.R. 13 aprile 1995, n. 50 "Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

Molise

- **Legge Regionale n. 41 del 11/11/2005** “Nuova disciplina a favore delle cooperative”;

Piemonte

- **Legge Regionale n. 23 del 13/10/2004** “Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”;
- **Legge Regionale 17.05.1976, n. 28** Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa.

Puglia

- **Legge Regionale n. 23 del 12/08/1988** “Disciplina organica degli interventi volti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione”;
- **Legge Regionale 03.09.1974, n. 33** Interventi in favore della cooperazione e dell'associazionismo.

Sardegna

- **Legge Regionale n. 16 del 22/04/1997** “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”;
- **Legge Regionale 09.06.1994, n. 31** Modifiche e integrazioni alla legge Regionale 11 agosto 1983, n. 16 concernente: "Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi".
- **Legge Regionale 29.04.1975, n. 25** Modifiche alla L.R. 22 novembre 1962, n. 19. Istituzione del comitato tecnico Regionale per la cooperazione.
- **Legge Regionale n. 5 del 27/02/1957** “Costituzione di un Fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica”.

Sicilia

- **Legge Regionale n. 36 del 23/05/1991** “Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione Regionale in materia di cooperazione”;
- **Legge Regionale 16.11.1984, n. 94** Incentivazioni al movimento cooperativistico.
- **Legge Regionale 26.04.1972, n. 28** Istituzione di un fondo di garanzia presso l'Istituto Regionale per il credito alle cooperative (IRCAC)
- **Legge Regionale 02.04.1971, n. 8** Modifiche alla legge Regionale 7 febbraio 1963, n. 12, riguardante l'istituzione dell'Istituto Regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC).
- **Legge Regionale 25.03.1968, n. 6** Disposizioni riguardanti la concessione di mutui alle cooperative edilizie regionali e la alienazione degli immobili.
- **Legge Regionale 23.10.1964, n. 23** Modifiche alla legge Regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni, concernente norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione
- **Legge Regionale 13.03.1963, n. 18** Modifiche ed aggiunte alla legge 30 dicembre 1960, n. 48, riguardante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.

- **Legge Regionale 28.12.1961, n. 31** Modifiche alla legge Regionale 30 dicembre 1960, n. 48, recante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione
- **Legge Regionale 18.07.1961, n. 15** Provvidenze per il finanziamento dei mutui alle cooperative edilizie tra i dipendenti dell'Amministrazione Regionale.

Toscana

- **Legge Regionale n. 73 del 28/12/2005** “Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana”;
- **Legge Regionale 10.07.1991, n. 34** Norme per la trasformazione delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa in cooperative a proprietà divisa.
- **Legge Regionale 24.08.1977, n. 59** Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

Umbria

- **Legge Regionale n. 9 del 17/02/2005** “Norme sulla cooperazione sociale”;

Val D'Aosta

- **Legge Regionale n. 4 del 16/02/2006** “Modifiche alla legge Regionale n. 27 del 5 maggio 1998 (Testo Unico in materia di cooperazione)”;
- **Legge Regionale 05.05.1998, n. 27** Testo unico in materia di cooperazione.
- **Legge Regionale n. 30 del 1/09/1997** Modificazioni alla legge Regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), già modificata dalle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 79, e 27 luglio 1989, n. 46.

Veneto

- **Legge Regionale n. 24 del 05/07/1994** “Norme in materia di cooperazione sociale”, Legge Regionale n. 27 del 21/12/2006 “Disposizioni in materia di tributi regionali”
- **Legge Regionale 07.09.1979, n. 74** Istituzione della Consulta per la cooperazione e provvidenze per favorire lo sviluppo del movimento cooperativo



5. PRESENTAZIONE UNCI

Costituita nel 1971 è un'Associazione di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del Movimento Cooperativo, giuridicamente riconosciuta con D.M. del 18 luglio 1975, senza scopo di lucro che promuove la cultura e il metodo cooperativo sul territorio nazionale.

E' presente nel Consiglio Nazionale dell'Economia e Lavoro – CNEL

In qualità di Parte Sociale, partecipa alle consultazioni con il Governo per l'elaborazione e l'attuazione delle Politiche di sviluppo del Paese ed in particolare è presente presso:

- I Tavoli Quadro Strategico Nazionale
- Il Forum delle parti economiche e sociali
- I Tavoli per i Piani Operativi Nazionali e Regionali
- La Commissione Centrale per le cooperative
- Il Tavolo Agroalimentare presso Presidenza del Consiglio dei Ministri
- I Tavoli tra il Governo e le Parti Sociali oltre che ai Tavoli tecnici e ministeriali in materia di Trasporto


E' Ente Accreditato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione di Progetti di Servizio Civile Nazionale.

5.1 La rappresentatività U.N.C.I.⁵⁰

L'UNCI rappresenta circa il 10% delle cooperative italiane presenti in tutti i settori economici dislocati sull'intero territorio nazionale, coinvolgendo un elevato numero di soci e dipendenti.

Il maggior numero di imprese dell'UNCI si concentra al **Sud** Italia (oltre **4.500**), con una percentuale che si attesta intorno al **60%** delle cooperative aderenti.

Mentre al **Nord** le imprese associate sono circa **1600**, una percentuale di poco superiore al **20%** del totale; simile la situazione al **Centro** che con **1400** cooperative rappresenta oltre il **18%** della cooperazione UNCI.




L'Associazione si caratterizza, pertanto, per una forte presenza nel **Sud**, in particolare in **Sicilia**, dove le imprese UNCI sono 1.768 su un totale di 9.526 cooperative.


⁵⁰ I riferimenti statistici si riferiscono ad un'indagine UNCI del 2004 "Sviluppo, Occupazione, Solidarietà. La funzione anticiclica della Cooperazione. Dati statistici e di eccellenza".

Analizzando la distribuzione settoriale delle imprese aderenti all'UNCI, emerge una forte componente di cooperative produzione e lavoro. Le stesse sono oltre 3.000 e rappresentano una quota del 40% sul totale delle associate. Del settore Edile fanno parte quasi 2.200 cooperative (il 28%), mentre le cooperative agricole sono superiori alle 1.000 unità (13%).

Rilevante, infine, anche l'incidenza dell'8% delle cooperative sociali, che sono più di 600.



La Base sociale delle cooperative UNCI (Tabella 1.6) è costituita da **500.000 unità**, con oltre **150.000** nel campo dell'edilizia, il 27%; circa **120.000** nel settore agricolo e in quello di Produzione e Lavoro (entrambi il 22%); **55.000** nelle Cooperative di consumo (il 10%).



5.2 Le buone prassi UNCI

Ai fini di fornire agli aspiranti cooperatori un ulteriore contributo, si riportano alcune interviste realizzate con imprenditori di cooperative considerate buone pratiche all'interno del movimento cooperativo UNCI. L'intento è che le esperienze riportate possano fornire un valore aggiunto per chi intende intraprendere la strada della cooperazione come scelta di vita lavorativa e personale.

COOPERATIVA AGRICOLA AVICOLA MARCHIGIANA

L'Avicola Marchigiana è una cooperativa agricola nata nel 1987 dalla rilevazione della struttura di macellazione, trasformazione e lavorazione di carni della ditta Gardini di Castelplano. Si è costituita partendo dall'**idea imprenditoriale di un gruppo di 13 allevatori**, volta alla creazione di una struttura che si ponesse come leader della macellazione nel territorio regionale.

L'obiettivo da raggiungere è stato quello di accorciare la filiera integrando le diverse fasi del processo produttivo aziendale, recuperare valore aggiunto all'allevatore, migliorare i margini operativi e così incrementare il potere contrattuale dei produttori.

Da qui sono iniziate una serie di attività che poi, consolidandosi nel corso degli anni, **hanno condotto la Cooperativa ad essere tra le prime in Italia del settore e nel territorio marchigiano**, ottenendo ben presto anche riconoscimenti regionali.

Oggi L'Avicola Marchigiana conta circa 17 soci e occupa circa 550 persone. Rappresenta, dunque, una realtà molto significativa dal punto di vista economico e sociale perchè raccoglie l'attività di 100 strutture di allevamento sul territorio regionale e contribuisce al reddito delle famiglie coltivatrici.

Sono molteplici i punti di forza su cui l'Avicola Marchigiana ha fondato il suo successo. Innanzitutto la cooperativa **mostra notevole attenzione alle diverse fasi di produzione e al rispetto delle normative igienico sanitarie in vigore.**

La cooperativa gestisce inoltre tutte le sue attività nel modo più dinamico e efficiente possibile. **C'è un continuo miglioramento dell'offerta dei propri prodotti**, anche attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica come ad esempio nel "packing" (ovvero le modalità di imballaggio che migliorano la qualità del prodotto per il consumatore).

Ma soprattutto il Presidente Melchiorri riconosce che il punto di maggior forza della cooperativa risiede nella sua **adattabilità alle esigenze di mercato ed alla sua ampia offerta produttiva**; ciò permette infatti un avvicinamento più consistente alle esigenze della clientela, con una maggiore possibilità di incontro tra domanda e offerta di mercato - normalmente traguardo difficile da raggiungere soprattutto nel caso di filiere produttive troppo lunghe.

Nonostante il già notevole successo, la cooperativa Avicola Marchigiana non vuole interrompere il suo processo di sviluppo: proprio per questo **mira ad un'espansione anche territoriale attraverso l'aggregazione di nuove cooperative.**

Il Presidente Melchiorri incoraggia con decisione chiunque volesse intraprendere un'iniziativa cooperativa, purché ciò non si faccia con leggerezza. Il consiglio che offre è quella non solo di avere ben chiaro l'obiettivo che si intende realizzare ma anche quello di procedere dopo un'attenta analisi dell'andamento di mercato e del prodotto da offrire, così da poter essere assolutamente precisi e puntuali con i clienti.

Resta chiaro, infine che nel momento in cui si decide di operare attraverso un'impresa cooperativa, questa deve essere **gestita rispettando i valori e le peculiarità della cooperazione mutualistica**: si deve avere ben chiara la finalità del fare utile come una qualsiasi altra impresa profit, coniugandola con le esigenze della mutualità.

EUROCOOP – SERVIZI DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI

La Eurocoop, con sede a Modena, è una società cooperativa di produzione e lavoro con lo scopo di svolgere servizi di trasporti, facchinaggio e movimentazione delle merci alle migliori condizioni di mercato sia per i propri associati che per la clientela.

Nata nel 1997 come piccola cooperativa di facchinaggio, **fondata da appena 9 soci** fortemente motivati, la Eurocoop può contare, fin da subito, sulla volontà di persone che vogliono unire le rispettive esperienze nei vari campi per dar vita ad un'impresa di servizi qualificata, efficiente, rapida e puntuale.

Assume, nel tempo, una propria identità e si specializza sempre di più, riuscendo ad avvalersi di tecniche e personale qualificato conquistando, progressivamente, la fiducia della propria clientela.

L'iniziativa e l'intraprendenza vengono abbondantemente ripagate dalla soddisfazione dei propri clienti sempre più numerosi.

Oggi, con i suoi **200 soci**, di cui una buona metà donne, la Eurocoop si distingue per **l'attenzione verso la clientela** e per la capacità di soddisfare, al meglio, le sue esigenze avvalendosi di attrezzature sempre più adeguate.

Il Presidente in carica, Luciano Galli, subentrato nel 1998, è testimone dello sviluppo sempre maggiore di cui la cooperativa è protagonista.

Tra le buone pratiche adottate per arrivare a questo successo egli attribuisce notevole importanza alla **capillare e costante ricerca di clienti**, attraverso un contatto più immediato tra la cooperativa e il cliente interessato al servizio.

Questa è la strategia che la Eurocoop adotta per far fronte alla costante minaccia della concorrenza delle altre cooperative o aziende del settore, molte delle quali non rispettano le regole del mercato, promuovendo servizi a tariffe inferiori, ma di qualità più scarsa.

Il modo migliore per competere con questi concorrenti, secondo il Presidente, è quello di farsi conoscere per quello che la cooperativa può realmente offrire, in maniera trasparente, dando vita così a rapporti duraturi e leali con i clienti.

Nonostante il bilancio positivo di questo ultimo periodo, **“la Eurocoop non vuole fermarsi e punta ancora su forti miglioramenti, primi tra tutti un continuo**

incremento di clienti e un aumento della loro soddisfazione” afferma il Presidente Galli.

A conclusione Luciano Galli rivolge anche un consiglio ai neo-cooperatori e a coloro che stanno pensando di avviare una nuova cooperativa, ovvero di **intraprendere la strada dell'imprenditoria cooperativa solo se si ha tanta voglia di lavorare e un'ampia disponibilità di orari anche a costo di sacrificare le esigenze personali.**

SOC. COOP. SOCIALE HORIZON SERVICE

La dr.ssa Donatella Iavarone, Presidente della Società Cooperativa Horizon Service – una delle cooperative sociali identificate come buona prassi del network UNCI - ha raccontato la storia dell'Horizon Service come **“prodotto finale di un progetto HORIZON, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma di Iniziative Comunitarie Occupazione e Valorizzazione delle Risorse Umane, finalizzato alla creazione di un'impresa non profit specializzata nella progettazione, gestione e sviluppo dei servizi di assistenza domiciliare socio-sanitaria”.**

Il progetto, della durata di due anni (1997-1999), si è sviluppato in più fasi, ciascuna strumentale alla gestione della successiva, con l'obiettivo di inserire stabilmente nel mondo del lavoro 24 giovani disoccupati di lungo corso, tutti professionisti del settore socio-sanitario (medici, infermieri professionali, terapisti della riabilitazione e psicologi).

Nell'ambito delle attività del suddetto progetto, il 12 novembre 1998, è nata a Sulmona la Cooperativa Sociale di tipo “A” Horizon Service a r.l., operante nel settore socio – sanitario ed educativo.

Di seguito la Cooperativa avvia le prime iscrizioni ad albi ed ottiene le certificazioni necessarie per attivare i primi servizi.

La Horizon Service vanta, oggi 123 soci di cui 110 donne.

Tra i punti di forza della cooperativa, la Iavarone sottolinea, in primo luogo, **l'alta professionalità del personale:** *“la Cooperativa ha investito risorse ed impegno con l'obiettivo di migliorare la qualità del personale attraverso una valorizzazione dell'esperienze e delle competenze individuali”.*

In secondo luogo, la d.ssa Iavarone, evidenzia come **“la cooperativa si distingue nel territorio abruzzese grazie alla garanzia di stabilità e di crescita occupazionale che offre ai soci fondatori e ai soggetti che, nel tempo, hanno instaurato con la Horizon un rapporto sociale; tutto ciò in controtendenza rispetto ad un trend occupazionale nazionale e regionale”.**

Un ulteriore punto di forza **“è rappresentato dall'alto grado di fidelizzazione dei committenti e del personale interno”.**

Alla nostra domanda sulle difficoltà che la Horizon ha trovato e continua a incontrare oggi sul mercato la Iavarone conclude che *“essendo la maggior parte dell'attività della Cooperativa legata alla gestione di Servizi alla persona per conto di Enti Pubblici, gli ostacoli sono anch'essi legati alle problematiche connesse alle difficoltà che l'Ente Pubblico ha nel reperimento di risorse finanziarie che possano garantire le modalità operative sulle quali la Cooperativa investe costantemente, al fine di garantire alti livelli qualitativi nell'erogazione dei servizi”.*

Le difficoltà incontrate pongono la Horizon Service di fronte a **continui cambiamenti** per la crescita, lo sviluppo e il consolidamento dei servizi, necessitando una costante progettazione e ri-progettazione delle attività svolte e dell'organizzazione interna.

Al contempo, la Horizon – per valorizzare ed offrire servizi maggiormente rispondenti alle esigenze del territorio - ha deciso di investire anche sulla **visibilità dei risultati raggiunti**, estendendo “... i livelli di comunicazione degli obiettivi aziendali alla compagine sociale, cercando di aumentarne il grado di coinvolgimento, attraverso: l'utilizzo del Bilancio Sociale, quale strumento di miglioramento dell'attuale modello di governance; l'adozione di un sistema di indicatori di performance che permetta di monitorare il progressivo raggiungimento degli obiettivi esposti nella relazione sociale, in ordine a ciascuna categoria di stakeholders; la pianificazione di momenti di confronto”.

5.3 L'Universo e i servizi UNCI

Servizio di vigilanza e revisioni

In conformità alla legislazione vigente, **l'UNCI garantisce:**

- **l'assistenza,**
- **la consulenza,**
- **l'attività di vigilanza e revisione**

alle Cooperative associate ai fini dell'attestazione di avvenuta revisione dalla stessa rilasciata e del conseguente diritto di accedere ai benefici fiscali e di altra natura previsti dalla legge.

Inoltre, l'UNCI ha stipulato una **convenzione con la Ria & Partners SpA**, società di revisione di primaria importanza ed operative in tutto il territorio nazionale aventi ad oggetto la certificazione obbligatoria del bilancio delle cooperative in possesso dei requisiti indicati nell'art.15 della L.59/92, ed in considerazione delle novità normative di riferimento introdotte dalla riforma del diritto societario.

Fondo mutualistico

La Promo.coop SpA è preposta dall'UNCI alla gestione con finalità non lucrative del proprio Fondo mutualistico, alimentato con il 3% degli utili versati dalle cooperative aderenti e mirato alla promozione e sviluppo della Cooperazione, con il compito di assistere la Cooperazione associata e riscuotere le quote annuali devolute per legge.

Annualmente bandisce un concorso per l'erogazione dei contributi finalizzati alla costituzione di nuove Società Cooperative, con particolare attenzione alla creazione ed alla crescita dell'occupazione giovanile.

La Promo.coop finanzia e promuove la costituzione di Consorzi tra Cooperative, al fine di facilitare l'accesso da parte degli enti consorziati alle sovvenzioni pubbliche e la loro partecipazione a bandi nazionali e comunitari.

Servizio formazione

L'Unione assicura:

- **l'implementazione** dei programmi in favore dell'Imprenditoria cooperativa;

- gli **interventi promozionali** ed il buon esito dei rapporti istituzionali per la definizione dei piani di sviluppo, in linea con le direttive europee;
- gli **interventi di formazione** attraverso seminari, convegni, corsi di aggiornamento e borse di studio per dirigenti, quadri e tecnici del Movimento Cooperativo ai sensi della L.127/1971, art. 19. Inoltre, tramite l'Istituto nazionale "**Forma.coop**" e le proprie sedi territoriali, presenta progetti di formazione ed aggiornamento sul management cooperativo;
- il **monitoraggio sulle opportunità di finanziamento** a favore delle cooperative e del movimento cooperativo e **l'informazione** delle stesse, attraverso il **Bollettino Bandi**;
- Inoltre finanzia e collabora alla realizzazione del **Master in Economia Della Cooperazione**, organizzato dal *Mater Studiorum Università di Bologna*.

Servizio civile

L'UNCI è **Ente accreditato di II livello presso l'Albo Nazionale del Servizio Civile volontario** ed in quanto tale cura:

- l'**accreditamento delle proprie Strutture** Territoriali, Settoriali e **delle Cooperative associate**, in possesso dei requisiti previsti della Legge, quali sedi per l'attuazione dei progetti di servizio civile,
- l'**accreditamento delle figure professionali** che collaborano alla realizzazione dei progetti,
- la **progettazione ed il coordinamento** di tutte le fasi operative dei progetti ammessi, finalizzati all'inserimento dei volontari nelle realtà dell'impresa sociale, realizzando così una sinergia ottimale tra il mondo dei giovani, il network cooperativo UNCI, con particolare riferimento alle aree di intervento nei settori di Assistenza, Protezione civile, Ambiente, Patrimonio artistico e culturale, Educazione e promozione culturale quello delle strutture socio-assistenziali, dirette all'inserimento dei lavoratori svantaggiati.

Le **sedi accreditate, attualmente 100**, sono dislocate su tutto il territorio nazionale, mentre **le figure professionali abilitate sono 46**, tra Responsabili, Progettisti, Formatori, Selettori e Monitori, oltre agli Operatori Locali di Progetto accreditati dal competente Ufficio Nazionale ed operativi sul territorio.

Il sistema di comunicazione, istituito dall'UNCI, per i programmi di Servizio Civile Nazionale si avvale oltre che degli strumenti tradizionali dell'Associazione anche di un sito web appositamente strutturato (<http://serviziocivile.unci.org>).

Servizio immigrazione

E' stato costituito tra alcune rilevanti Cooperative Sociali associate all'UNCI e promosso dall'Unione stessa quale strumento di servizi il "**Consorzio per l'Integrazione tra Culture**" (**CONS.I.C.**) con l'obiettivo di favorire la qualificazione professionale e l'inserimento occupazionale delle persone immigrate, anche in relazione ai mercati dei rispettivi Paesi di provenienza;

Servizio studi e legislazione

L'UNCI rende disponibili i modelli di Statuto adeguati alla riforma del diritto societario e gli schemi di Regolamento interno conformi alla disciplina sul socio lavoratore per tutte le Cooperative aderenti, fornendo loro assistenza e consulenza.

L'Unione informa costantemente le cooperative associate e le Strutture Territoriali ed Associazioni di settore, attraverso Circolari, Studi ed Approfondimenti specifici in materia di:

- **Lavoro e Previdenza complementare**
- **Autotrasporto**
- **Fiscalità d'impresa cooperativa**
- **Credito delle imprese cooperative**
- **Diritto societario**
- **Vigilanza**
- **Finanziamenti all'imprenditorialità con finalità mutualistiche**

Fin.coop

Società finanziaria promossa e costituita dall'UNCI al fine di operare ai sensi del Titolo II della legge 49/1985 e successive modificazioni, denominata "Legge Marcora", per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione mediante lo sviluppo di imprese cooperative.

Servizio credito e Basilea 2

Fornisce assistenza e consulenza sulle nuove modalità di accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese, con lo scopo di informare ed aggiornare le Cooperative associate in merito alla riforma del sistema bancario, riferendosi in particolare alla compatibilità tra le esigenze connesse allo sviluppo dell'Imprenditoria Cooperativa ed i nuovi Accordi di **Basilea 2**.

Servizio sindacale

L'Unione ha stipulato con i Sindacati CONFISAL o CISAL i **CCNL nei comparti**:

Agricoltura	Alimentari	Artigiano
Autonoleggio	Autotrasporto	C.E.D.
Commercio	Cooperative sociali	Edili e affini
Façon	Grafico	Impianti sportivi
Metalmeccanico	Personale Artistico	Pesca marittima
Pompe e trasporto funebre	Pulizia, servizi ausiliari	Sanità
Scommesse	Servizi ad Enti pubblici ed Aziende privati	Taxi
Terziario e Servizi	Trasporti	Turismo

L'UNIONE ha siglato con l'UNSI, la FESICA/CONFISAL, la CONFISAL/FISALS, con l'assistenza della CONFISAL, l'**Accordo Quadro per i Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa**.

L'Unione ha costituito con il Sindacato CONFISAL la "**COOPEREDILCASSA NAZIONALE**" per l'attuazione integrale delle materie contrattuali e degli accordi stipulati per i Dipendenti e Soci delle Imprese Edili Cooperative ed Affini.

Inoltre l'UNCI:

- **svolge attività di assistenza, consulenza ed informa le Cooperative associate sugli aspetti previdenziali ed assistenziali dei soci lavoratori;**

- **cura il rinnovo dei Contratti Collettivi nazionali** già siglati e la **predisposizione dei nuovi contratti** mirati a tutelare la competitività delle imprese aderenti ed a colmare il esistente tra fabbisogno contrattuale e nuove figure imprenditoriali cooperative.

Servizio stampa e diffusione

L'**Ufficio Stampa** si occupa dell'**informazione e comunicazione** da destinare sia all'esterno dell'organizzazione, verso gli organi di informazione, attraverso la redazione di comunicati stampa e articoli su attività, iniziative e proposte dell'Unione, sia della comunicazione all'interno del network Unci, con le Federazioni e le cooperative. Sua funzione principale è, quindi, quella di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle informazioni all'interno del circuito associativo e verso l'esterno.

Supporta, in stretta sinergia con le Federazioni, le **iniziative di comunicazioni a livello territoriale** sia delle stesse strutture periferiche che delle cooperative associate.

Collabora, inoltre, alla **promozione e organizzazione di particolari eventi, conferenze e manifestazioni**.

Redige e trasmette con cadenza mensile a tutti gli enti associati la propria rivista ufficiale "RASSEGNA COOPERATIVA", con gli eventi e le iniziative che interessano la Cooperazione associata.

Attraverso il proprio sito www.unci.org, divulga **inserti specialistici per l'Imprenditoria Cooperativa, informazioni, documentazione, leggi ed approfondimenti e in tempo reale**.

Cura la "RASSEGNA STAMPA", riguardante notizie tecniche di interesse cooperativistico per il proprio network.

Gestisce un servizio di informazione la "VELINA COOPERATIVA", con le news di agenzie di stampa e aggiornamenti di natura politica sull'attività parlamentare del Presidente UNCI sul programma politico cooperativo.

Infine, si occupa della redazione di una NEWSLETTER SETTIMANALE, sulle ultime novità in materia cooperativistica.

Ente Bilaterale

L'**E.B.U.C.** – Ente Bilaterale Unci Confsal oltre alla **certificazione dei rapporti di lavoro, promuove, coordina, sostiene e assiste gli Enti Bilaterali regionali della Cooperazione attuati congiuntamente dall'UNCI e dalla CONFISAL**, garantendo rapporti permanenti di confronto con le Istituzioni o gli Enti competenti di livello nazionale su le tematiche (formazione professionale, ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, partecipazione alle politiche formative comunitarie).

CAA UNCI

L'assistenza dell'imprenditoria agricola cooperativa sul territorio è garantita dall'UNCI attraverso il nuovo **C.A.A.** (Centro autorizzato di Assistenza Agricola), costituito presso la sede nazionale, con il compito di potenziare la salvaguardia del settore agricolo ed agroalimentare, nonché ottenere i contributi previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

Soprattutto il CAA realizzerà piani e programmi di sviluppo e anche di filiera delegati dalle Cooperative agricole ed agroalimentari affiliate all'UNCI e stabilite da apposite Convenzioni con le Regioni e l'AGEA.

Il CAA è altresì convenzionato con tale Agenzia per l'attuazione di tutte le pratiche ed iniziative previste dal comparto AGEA.

Attualmente sono operativi n° 90 sportelli su tutto il territorio nazionale.

CE.I.S.CO

Il **CE.I.S.CO**. - Centro Italiano per lo Sviluppo della Cooperazione – costituito nel 1971, è un **centro di ricerca dell'Unici**, il quale si prefigge di diffondere e sviluppare la conoscenza imprenditoriale cooperativistica, promuovendo ogni iniziativa diretta alla formazione culturale, tecnica e professionale di operatori e ricercatori del Movimento Cooperativo.

Identifica - quale scopo della sua attività - lo studio verso le questioni attinenti il benessere morale, l'assistenza negli eventi di danno che colpiscono il cooperatore o i suoi familiari, i produttori ed i consumatori italiani, l'istruzione professionale, la cooperazione quale mezzo per l'elevazione culturale, sociale ed economica dei lavoratori italiani.

Associazioni di settore

Tramite i propri organismi settoriali, l'Unione cura la tutela dei singoli comparti operativi, con sede presso l'UNCI Nazionale:

L'ANCEA - Cooperative Edilizie di Abitazione è stata istituita per sostenere lo sviluppo della cooperazione edilizia abitativa e per promuovere ogni attività intesa a potenziare e a favorire l'incremento ed il recupero edilizio abitativo, inserito in contesti urbani che tengano conto delle necessità della comunità. L'A.N.C.E.A. ha fatto della "qualità edilizia" un elemento di primaria importanza, affrontando il tema della "qualità globale", con attività collegate all'abitazione ed ai servizi alle cooperative tra cui:

- Il costante aggiornamento degli strumenti tecnici necessari a definire con chiarezza e precisione le caratteristiche del prodotto finale;
- L'individuazione di procedure e ruoli finalizzati a consentire un continuo controllo della qualità;
- La ricerca di qualificate collaborazioni all'interno e all'esterno della cooperazione per garantire il migliore controllo tecnico delle costruzioni.

L'ANCOPROL - Cooperative di Produzione e Lavoro determina le linee di azione del settore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi aderenti all'UNCI. Nell'ambito delle direttive dell'Unione svolge i seguenti compiti:

- Promuove lo sviluppo della cooperazione di produzione e lavoro in tutte le sue forme, avvalendosi anche delle strutture territoriali;
- Assolve i compiti di rappresentanza generale delle cooperative di produzione e lavoro e ne tutela gli interessi;
- Cura la formazione, l'informazione e l'assistenza tecnica ed economica a favore degli enti interessati;
- Favorisce la collaborazione con altre imprese in forma cooperativa e con gli altri enti cooperativi nel quadro dell'economia nazionale e secondo gli indirizzi dell'UNCI;
- Esplica e promuove ogni attività intesa a potenziare e favorire l'incremento della cooperazione di produzione e lavoro e dei livelli occupazionali anche in settori analoghi.

L'UNCI PESCA - Cooperative della Pesca ed Acquacoltura è stata costituita nel 1991. I suoi scopi istituzionali sono: assistere, tutelare sindacalmente, rappresentare politicamente, coordinare e promuovere il potenziamento e lo sviluppo delle cooperative associate per favorirne la crescita e incentivare un processo di ammodernamento del settore della pesca e dell'acquacoltura. Particolarmente sensibile alla tutela degli operatori del mare e in una logica di crescente attenzione per la tutela delle risorse, l'UNCI Pesca è impegnata nell'elaborazione di strategie dirette all'individuazione di modelli d'innovativa imprenditorialità in grado di coniugare le esigenze di protezione e sostenibilità ambientale con quelle di tipo sociale produttivo e scientifico. Supporta fattivamente lo sviluppo di attività quali il pesca-turismo, l'ittiturismo, la creazione di servizi all'interno di aree marine protette, la produzione di specie ittiche attraverso l'uso di modelli di acquacoltura responsabile e le imprese che operino una pesca responsabile.

l'ANCOS - Associazione Nazionale delle Cooperative Sociali, nata nel 2003, è presente sul territorio con 7 Sedi oltre a quella nazionale. In quanto Associazione in rappresentanza delle cooperative sociali si propone di:

- Favorire l'affermazione del ruolo della cooperazione sociale per lo sviluppo socio-economico del paese;
- Promuovere iniziative e strumenti per facilitare l'accesso al credito e la gestione finanziaria delle cooperative sociali;
- Favorire sinergie tra cooperative sociali, Consorzi ed altre Organizzazioni del terzo settore, per lo sviluppo del sistema dell'Economia sociale nazionale e transnazionale;
- Promuovere politiche formative per lo sviluppo di competenze ed abilità dei dirigenti ed operatori delle cooperative sociali;
- Realizzare interventi di monitoraggio, studio e ricerca per sostenere, nel rispetto delle particolarità e tipicità locali, un'adeguata offerta alla domanda del territorio;
- Istituire una rete di Agenzie Territoriali per promuovere ed attuare le politiche Comunitarie, Nazionali e Regionali in materia di occupazione, imprenditorialità diffusa e welfare.

L'ANTAS - Associazione Nazionale Turismo, Ambiente e Sport è stata costituita il 28 gennaio 1997, per promuovere e sviluppare l'attività agriturismo, turistico-rurale, ambientale, delle aziende e delle cooperative aderenti al fine di incrementare l'occupazione ed il reddito.

La sua costituzione rappresenta una risposta del movimento cooperativo al Protocollo d'intesa per interventi nelle aree naturali protette, siglato il 17 dicembre 1997 con il Ministero dell'Ambiente, nel quale si riconosce nella cooperazione "uno degli interlocutori privilegiati per la promozione di attività sostenibili" nei parchi, sollecitando le parti firmatarie a "concordare azioni unitarie per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi naturali" e ad attuare progetti capaci di creare occupazione. L'ANTAS assume perciò la funzione di aggregante delle politiche settoriali, promuovendo l'accesso integrato alle sovvenzioni disponibili da convogliare su iniziative di sviluppo sia Comunitarie che Nazionali.

L'ASCAT - Associazione Nazionale delle Cooperative Agricole e di Trasformazione Agroindustriale - costituita a Roma nel 1998, eroga servizi di

rappresentanza, assistenza e tutela alle cooperative e consorzi associati delle filiere produttive agricole, agroalimentari ed agroindustriali.

Promuove lo sviluppo della cooperazione agricola, attraverso processi di fusione, concentrazione e aggregazione su scala regionale e interregionale, nonché l'accesso delle imprese associate ai diversi regimi di aiuto in applicazione ai dispositivi di legge comunitari, nazionali e regionali. A tal fine, si avvale del supporto tecnico del CAA-UNCI e delle apposite Società di servizi territoriali.

Le convenzioni UNCI

- **Accordo di collaborazione commerciale UNCI – BNL**, finalizzato a consentire ai propri associati modalità di accesso al credito a condizioni favorevoli, offrendo un pacchetto di servizi e prodotti finanziari dedicati alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle cooperative aderenti, attraverso la rete commerciale della BNL, suggerendo forme di finanziamento e prodotti idonei alle caratteristiche e alle problematiche delle imprese.
- **Convenzione con la società di Revisione Ria & Partners Spa**, per offrire rilevanti servizi costi vantaggiosi alle imprese cooperative in diversi ambiti quali: revisione di bilancio ex art. 15 della l. n. 59/1992 per le cooperative che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge; revisione del bilancio redatto a seguito della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ex art. 2545 – octies c.c.; controllo contabile ex artt. 2409 bis e 2409 septies c.c.; revisione del bilancio su base volontaria.
- **Protocollo d'Intesa con l'Agenzia delle Entrate ed Abi** per l'anticipazione de rimborsi Iva in conto fiscale (con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito a tutte le imprese in attesa dei rimborsi periodici Iva in conto fiscale, a tassi di interesse particolarmente favorevoli, attraverso una procedura semplificata che riduce al minimo le operazioni amministrative a carico dei soggetti coinvolti, ovvero banche e aziende).
- **Accordo con il gestore di telefonia H3G S.p.A.**, per la fornitura di servizi di telefonia mobile di terza generazione UMTS in favore degli associati. L'intesa ha l'obiettivo di dare agli affiliati la possibilità di acquistare prodotti o servizi di telecomunicazione a condizioni particolarmente vantaggiose, per poter migliorare le condizioni di comunicazione e comunicabilità aziendale.
- **Convenzioni con la L.U.I.S.S. Guido Carli, l'Università degli Studi di Roma Tre, l'Università degli Studi di Tor Vergata**, per accogliere presso la Sede Nazionale e le Sedi delle Federazioni Territoriali, delle Associazioni di Settore UNCI, nonché delle cooperative aderenti, stagisti ancora studenti o già laureati.
- **Convenzioni con la British Institutes Group** al fine di offrire agli enti territoriali e alle cooperative associate l'opportunità di accedere, a prezzi notevolmente vantaggiosi, ai servizi messi a disposizione dall'Istituto di lingua.
- **Convenzione con la Telecom Italia S.p.A.**, al fine di stabilire agevolate condizioni tecniche, economiche e di fornitura di alcuni Servizi ITC, in particolare di telefonia mobile, a cui potranno accedere gli iscritti ad UNCI. Le offerte si basano sul piano tariffario AssociaTIM le cui principali caratteristiche consistono

nella semplicità della struttura tariffaria, una maggiore economicità verso le direttrici di traffico più utilizzate (TIM e TELECOM), una scala sconti più conveniente e sconti calcolati su base mensile e liquidati bimestralmente in fattura. In ambito della Convenzione, la Telecom propone, inoltre, due possibili piani tariffari che offrono agevolazioni differenziate in base alla modalità di utilizzo del traffico aziendale di telefonia mobile.

- **Convenzione con l'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura Agripart**, società partecipata appositamente costituita per garantire e consentire al mondo della produzione agricola l'accesso a nuove opportunità di finanziamento. L'ambito di applicazione della convenzione in oggetto riguarda la campagna 2007 del regime di pagamento unico, mentre l'obiettivo è quello di abbattere le barriere di accesso al credito e offrire una sostanziale agevolazione per tutti gli imprenditori agricoli italiani, i quali in termini di certezza, trasparenza e tempestività potranno acquisire i contributi previsti dalla nuova Politica Agricola Comune (PAC).
- **Convenzione con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.**, al fine di realizzare una forma di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico attraverso il Fondo "BNL Vita Pensione Sicura" quale Fondo Pensione Aperto per le adesioni collettive da parte dei soci lavoratori coimprenditori e lavoratori non soci delle Società Cooperative aderenti. In abito di tale convenzione, l'UNCI si impegna a promuovere tra tutte le cooperative aderenti l'adesione, su base volontaria, al Fondo medesimo attraverso i propri canali di comunicazione e per il tramite delle proprie articolazioni territoriali.
- **Convenzione Fondo Pensione Aperto MPS "KALEIDO"**, al fine di offrire la massima tutela e per una maggiore libertà di scelta ai propri associati e dipendenti, l'UNCI ha stipulato un'ulteriore convenzione con il Fondo Pensione Aperto MPS "KALEIDO". Tale Fondo presenta 5 linee di cui una garantita caratterizzate da bassi costi di gestione finanziaria e amministrativa con buone performance negli ultimi anni.

5.4 La contrattazione UNCI

L'UNCI ha compiuto sin dalla seconda metà degli anni '90 un'importante scelta - la **contrattazione autonoma** - nella consapevolezza di poter dotare le imprese cooperative associate di uno strumento di maggior tutela.

La contrattazione autonoma, affiancata alle specificità del modello cooperativo e all'importante figura del socio co-imprenditore, ha permesso, pertanto, alle nostre imprese di relazionarsi con il mercato di riferimento e con le peculiarità territoriali, **privilegiando la continuità e la costanza nella remunerazione del fattore lavoro**.

La scelta, opportunamente vagliata, verso tale tipologia di contrattazione risiede in primo luogo nella condivisione culturale dei principi alla base della stessa, nonché in seno alla visione del lavoro svecchiata dai retaggi del passato, spesso ancora troppo presente in talune realtà sindacali.

Infatti, i nostri sindacati di riferimento, sono stati in grado di proporre una politica concertativa orientata all'umanizzazione dell'economia e del profitto, slegandola da una visione prettamente duale (salario/profitto), non più pertinente con le nuove sfide dei mercati nonché con lo stesso cambiamento strutturale avvenuto nel mercato del lavoro e nei rapporti ricompresi nello stesso.

Si è pertanto privilegiata una strategia sindacale capace di interfacciarsi con i rinnovati rapporti e comportamenti sociali, economici, civili e politici, nella certezza che il modello sindacale confederale ed autonomo offerto ai lavoratori per la rappresentanza dei loro interessi collettivi era e rimane quello maggiormente in grado di rappresentare le istanze degli stessi e della nostra realtà imprenditoriale.

L'UNCI ha, quindi, scelto di distinguersi sotto il profilo della contrattazione collettiva nei contenuti ed ha trovato nei suesposti orientamenti della contrattazione autonoma, un referente preferenziale.

Inoltre ritiene che, per il rilancio dell'occupazione, in un'ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato, avrà un ruolo centrale la cooperativa, caratterizzata dalla figura del socio co-imprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di se stesso.

La centralità del socio co-imprenditore, infatti, continuerà a garantire un adeguamento dell'azione produttiva ai cicli dell'economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione economica producono sull'occupazione.

Lo strumento contrattuale autonomo rappresenta pertanto la possibilità concreta per assorbire gli effetti della riduzione di competitività derivanti anche dall'incidenza dei costi del lavoro.






Le cooperative, in virtù della norma contenuta nell'art. 3 della legge n. 142/2001, possono inserire nel proprio regolamento interno l'attribuzione ai propri soci lavoratori di un ristoro (in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi) sottoforma di integrazione salariale. Ciò consente, quindi, di prevedere una componente fissa del salario e una componente variabile, legata all'andamento della società.

La contrattazione collettiva, quindi, nell'ambito cooperativo, dovrebbe tener conto delle opportunità che la stessa legge consente per differenziare i propri CCNL e rendere maggiormente competitive le imprese cooperative, coniugando la flessibilità con il rispetto dei diritti dei lavoratori, il primo dei quali è quello del salario.

I nostri contratti, di conseguenza vengono a differenziarsi per queste caratteristiche, permettendo alle nostre imprese cooperative di affrontare in modo opportuno le sfide lanciate dal mercato, grazie alla maggiore competitività che sono in grado di offrire soprattutto dal punto di vista del **costo del lavoro**.

L'efficienza a cui si vuole tendere, implementata dalla partnership con sindacati autonomi, si distingue, pertanto, non solo per la possibilità di mettere a disposizione CCNL per svariati comparti e specificità d'impresa, bensì per il sostegno attivo alle peculiarità e alle esigenze del territorio in cui opera la singola impresa: un servizio che potrebbe definirsi "a misura della cooperativa" che si sostanzia anche nella stipula di Contratti di Secondo Livello.

APPENDICE 2 INDIRIZZARIO UNCI

Federazioni Regionali	Federazioni Provinciali
 <p style="text-align: center;">UNCI ABRUZZO</p> <p>Via Campania, 28 65100 Pescara Tel: 085/4217320 - 085/8210121 Fax: 0861/587648 unciabruzzo@unciabruzzo.191.it www.unciabruzzo.it/</p>	<p style="text-align: center;">UNCI TERAMO</p> <p>Via De Panicis, 64020 San Nicolò a Tordino (TE) Tel: 0861/588291 Fax: 0861/587648 unciintercoop@libero.it</p>
 <p style="text-align: center;">UNCI BASILICATA</p> <p>Via Del Gallitello, 105 85100 Potenza Tel: 0971/69286 Fax: 0971/594379 uncibas@tin.it</p>	
 <p style="text-align: center;">UNCI CALABRIA</p> <p>Via De Nava, 98 89122 Reggio Calabria Tel: 0965/814539 Fax: 0965/814539 info@uncicalabria.it www.uncicalabria.it/</p>	
 <p style="text-align: center;">UNCI CAMPANIA</p> <p>C/o Consorzio Icaro - Via Merano, 2 81055 S. Maria Capua Vetere (CE) Tel: 0823/890188 Fax: 0823/890225 uncicampania@virgilio.it</p>	<p style="text-align: center;">UNCI AVELLINO</p> <p>C/o "Coop Il sorriso" - Via Annarumma, 96 83100 Avellino Tel: 0825/39771 albian@inwind.it</p> <p style="text-align: center;">UNCI NAPOLI</p> <p>Via Scarfoglio, 13/A 80010 Quarto (NA) Tel/Fax: 081/8761368 rosa03@libero.it</p> <p style="text-align: center;">UNCI SALERNO</p> <p>Via Serroni 11 84091 Battipaglia (SA) Tel/Fax: 0828/673051 uncisalerno@virgilio.it</p>
 <p style="text-align: center;">UNCI EMILIA ROMAGNA</p> <p>Corso Canalchiaro, 26/A C.P. 564 (Posta Centrale) 41100 Modena (MO) Tel: 059/217558 Fax: 059/4391293 uncimo@orion.it www.unciemiliaromagna.org/</p>	<p style="text-align: center;">UNCI FORLI' RIMINI</p> <p>Piazza Malatesta, 21 47037 Rimini Tel: 0541/780029 Fax: 0541/786466 osmorri@rimini.com</p> <p style="text-align: center;">UNCI MODENA</p> <p>Corso Canalchiaro, 26 41100 Modena Tel: 059/217558 Fax: 059/4391293 uncimo@orion.it</p> <p style="text-align: center;">UNCI PARMA</p> <p>Via Gramsci, 26 B 43100 Parma Tel: 0521/954081 Fax: 0521/952936 parma@confagricoltura.it</p> <p style="text-align: center;">UNCI PIACENZA</p> <p>Via Paoli, 4 29018 Luganiano Val D'Arda (PC) Tel: 0523/891693 Fax: 0523/801164 lugagnano@studio-gm.com</p>



UNCI LAZIO

Via Adriano Fiori, 32 00156 Roma
Tel: 06/86890800 Fax: 06/8271942
uncilazio@libero.it
www.uncilazio.org/

UNCI FROSINONE

Via Frabateria Vetus, 10
03023 Ceccano (FR)
Tel/Fax: 0775/625622
studiocelenza@virgilio.it

UNCI LATINA

Viale Europa, 37 04020 Monte San Biagio (LT)
Tel: 0771/567423 Fax: 06/23320462
robertacarla.livoli@tiscali.it

UNCI RIETI

Via Cavour, 27 02100 Rieti
Tel: 0746/253283 Fax: 0746/253283
massimoleonardi2@virgilio.it

UNCI ROMA

Via Carlo Arturo Jemolo, 151 000156 Roma
Tel: 06/4102667 Fax: 06/4102330
tecnoservice@tiscali.it

UNCI VITERBO

Via Dora Riparia, 22 01100 Viterbo
Tel/Fax: 0761/346406
rossini53@libero.it



UNCI LIGURIA

C/o Studio Legale Avv. Montanari
Via Alfieri, 18
18100 Imperia
Tel: 0183/275750 Fax: 0183/765888
montilex@uno.it
www.unciliguria.com/



UNCI LOMBARDIA

Via Calvi, 25 20129 Milano
Tel: 02/36569579 Fax: 02/5456682
uncilombardia@fastwebnet.it



UNCI MARCHE

Via Lorenzoni, 18 62100 Macerata
Tel: 0733/261308 Fax: 0733/264410
info@uncimarche.org
www.uncimarche.org/



UNCI MOLISE

Via Veneziale, 13 86170 Isernia
Tel/Fax: 0865/451369
cefalogli@libero.it uncimolise@unci.org



A.R.C.U.P. UNCI PIEMONTE

Piazza Statuto, 10 10122 Torino
Tel: 011/5217153 Fax: 011/4361654
info@uncipiemonte.it
www.uncipiemonte.it/

UNCI CUNEO

Via A. Diaz n. 6 12100 Cuneo
Tel: 0171/070098 Fax: 0171/070153
info@uncicuneo.it

UNCI VERCELLI

Largo D'Azzo n. 4 3100 Vercelli
Tel: 0161/210692 Fax: 0161/600505
giorgioferraris@email.it



UNCI PUGLIA

Via Nicola De Nicolò, 11 7012 Bari
Tel: 080/5542090 Fax: 080/5542090
uncibari@libero.it
www.uncipuglia.org/

UNCI BRINDISI

Via Gualtiero D'Ocra, 8 sc.A int.3 72023 Mesagne (BR)
Tel: 0831/734846 Fax: 0831/735596
mignogna4@tin.it uncibr@tiscali.net

UNCI FOGGIA

Via degli Aviatori, 24 71100 Foggia
Tel: 0881/617808 Fax: 0881/617837
lucianatamburrano@hotmail.com

UNCI TARANTO

Via Nicola De Nicolò, 11 7012 Bari
Tel/Fax: 080/5542090 info@uncipuglia.org

UNCI CAGLIARI

Viale Ciusa, 46 09131 Cagliari
Tel: 070/4560728 Fax: 070/4526592 unci.ca@tiscali.it

UNCI NUORO

Via Brigata Sassari, 49 08100 Nuoro
Tel: 0784/232321 Fax: 0784/39177 arrufrancesco@virgilio.it

UNCI ORISTANO

Via Cagliari 361 09170 Oristano
Tel: 0783/772091 Fax: 0783/72976 uncioristano@tiscali.it

UNCI SASSARI

C/o Centro elaborazione Coop. C.EL.CO S.r.L. - Via De Gasperi, 7 07100 Sassari
Tel: 0792/74845 Fax: 0792/829408 uncisassari@celcon.it

UNCI AGRIGENTO

Via G.Mazzini, 205 92100 Agrigento
Tel/Fax: 0922/610433 unciag@tiscali.it

UNCI CALTAGIRONE

Via Luigi Sturzo, 74 95041 Caltagirone
Tel/Fax: 0933/25622 unci.caltagirone@tiscali.it

UNCI CALTANISSETTA

Viale della Regione, 97/C 93100 Caltanissetta
Tel/Fax: 0934/554866 ludipietra@tin.it

UNCI CATANIA

V. Romeo Giuffrida Castorina, 17 95128 Catania
Tel: 095/449373 Fax: 095/7280467
salvatore.bentivegna@tiscalinet.it unci Catania@tiscali.it

UNCI ENNA

Via Libertà, 93 94100 Enna
Tel/Fax: 0935/510690 federazioneuncienna@virgilio.it

UNCI MESSINA

Via Cesareo Is. 158/B 98100 Messina
Tel: 090/715096 Fax: 090/672323
giacomovenuto@hotmail.com rizzoelena@tiscali.it

UNCI PALERMO

Via Ventura, 5 90143 Palermo
Tel: 091/302036 Fax: 091/301534
uncisicilia@tin.it

UNCI RAGUSA

Via Fosso Tantillo n.14/A Modica (RG)
Tel/Fax: 0932/454907 s.iabichella@virgilio.it



UNCI SICILIA

Via Ventura, 5 90143 Palermo
Tel: 091/308340 Fax: 091/301534
uncisicilia@tin.it



UNCI SICILIA

Via Ventura, 5 90143 Palermo
Tel: 091/308340 Fax: 091/301534
uncisicilia@tin.it

UNCI SIRACUSA

C/o Studio S. Zappalà - Via Simeto, 4 96100 Siracusa
Tel: 0931/463522 Fax: 0931/463546 studio.zappala@tin.it

UNCI TRAPANI

Via Dei Glicini, 35 91100 Trapani
Tel: 0923/873577 Fax: 0923/28003 unci@cinet.it

UNCI AREZZO

Via Campo di Marte, 20 52100 Arezzo
Tel: 0575/911603 Fax: 0575/911603 info@unciarezzo.org

UNCI FIRENZE/PRATO/PISTOIA

Piazza della Stazione, 2 50123 Firenze
Tel: 055/213075 Fax: 055/2656598 info@unciservizi.it

UNCI GROSSETO

V.le Europa, 11/B 58100 Grosseto
Tel: 0564/450976 Fax: 0564/465235 info@medcar.it

UNCI LIVORNO

Via Montegrappa, n.5 57123 Livorno
Tel: 0586/887755 Fax: 0586/205046

UNCI LUCCA

Via di Tiglio, 264 Lucca
Tel: 0583/91505 Fax: 0583/91434 uniondati@tin.it



UNCI TOSCANA

Viale Lungarno C. Colombo, 28A
50136 Firenze
Tel: 055/662477 Fax: 055/6235602
info@uncitoscana.org
www.uncitoscana.org/



UNCI UMBRIA

Via Sicilia, 39/H 06128 Perugia
Tel: 075/5058212 Fax: 075/5053613
fronduti.armando@libero.it



ARCUVA UNCI VALLE D'AOSTA

Via Roma, 13 111026 Point Saint Martin (AO)
Tel/Fax: 0125/809004 Fax: 0125/ 807256
agenzialys@libero.it
unci.vda@email.it

UNCI PADOVA

Piazzetta Conciapelli, 19 35100 Padova
Tel: 049/8762371 Fax: 049/8750937
uncipadova@hotmail.com

UNCI TREVISO

Via Fermi, 1 31030 Dossoni Di Casier (TV)
Tel: 0422/337095
unciveneto@unci.veneto.it

UNCI VENEZIA

Via Della Pila, 31 30175 Marghera (VE)
Tel: 041/5384815 Fax: 041/5384760
servizi@carlatravel.it



UNCI VENETO

Piazzetta Conciapelli, 19
35100 Padova
Tel: 049/8762371
Fax: 049/8750937
uncipadova@hotmail.com
www.unci.veneto.it/

NOTE BIBLIOGRAFICHE

2006

UNCI Unione Nazionale delle Cooperative Italiane - **Società Cooperativa Europea – SCE**

2005

Codice Civile e Leggi complementari, Gruppo editoriale ESSELIBRI - Ed. Giuridiche Simone

Frizzera, B.- Jannaccone, M. – Della dio, C., **Guida alle società cooperative**, Il Sole 24 ORE

Pagamici, B., **Società Cooperative**, Gruppo Editoriale Esselibri – Simone

Unione Giovani Dottori Commercialisti **Mutualità: determinazione della prevalenza e definizione dei requisiti**

2004

S. L. Cerioli, P. Costanza e A. Sanguinetti, **Le principali tipologie di cooperative**

Raffaele, M., **Le Cooperative Sociali**, Gruppo Editoriale Esselibri – Simone

UNCI Unione Nazionale delle Cooperative Italiane - **Sviluppo, occupazione, solidarietà – La funzione anticiclica della cooperazione**

2003

Genco, R. (a cura di), **La riforma delle società cooperative**

Bonfante, G., **La compatibilità e/o l'applicabilità delle norme in materia di spa e srl alle società cooperative**, intervento scritto al Convegno "Gli statuti delle imprese cooperative dopo la riforma del diritto societario", Bologna

2001

UNCI Unione Nazionale delle Cooperative Italiane - **Logica Imprenditoriale cooperativa – Il business Plan**

UNCI Unione Nazionale delle Cooperative Italiane - **Logica Imprenditoriale e business Plan per cooperare con successo**

1995

Dichiarazione di identità cooperativa approvata al Congresso di Manchester